

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA A SUPPORTO DELLE SCELTE DELLA REGIONE LOMBARDIA SULLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024/2025

1. Premessa

Le osservazioni tecnico-scientifiche del presente allegato motivano in modo ampio e articolato le scelte che Regione Lombardia intende effettuare con le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/25, in particolare contro deducendo una serie di valutazioni espresse da ISPRA nel parere con nota prot. n. 0020383/2024 dell'11.04.2024.

Occorre tuttavia premettere alcune considerazioni di natura giuridica e amministrativa. In premessa del proprio parere, ISPRA scrive che *“svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”*. Si ritiene di precisare che il MASE non esercita una mera *“vigilanza”* poiché l'Art. 1 (Costituzione) del medesimo Decreto ministeriale 123/2010, al comma 2, dispone: *“L'ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente”*. L'Istituto è quindi prioritariamente un ente di supporto tecnico-scientifico per il Ministro dell'Ambiente, che fornisce assistenza tecnica e scientifica anche ad altre Amministrazioni dello Stato e alle Regioni. Tale precisazione appare necessaria per contestualizzare in modo corretto il parere di ISPRA nel quadro politico-istituzionale, peraltro distinguendolo dal parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN), nel quale anche ISPRA è rappresentato, che dal corrente 2024 si esprime sulla stessa materia dei calendari venatori regionali, in un contesto di competenze più ampie. Tale precisazione è necessaria anche al fine di assicurare, in modo coordinato e univoco, quegli *“standard minimi ed uniformi di protezione ambientale”*, ai quali anche ISPRA fa riferimento nel proprio parere, tenuto conto che per pacifico orientamento della Corte costituzionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010) è l'art. 18, c.1 e 1 bis, dalla Legge n. 157/1992, che garantisce il rispetto degli obblighi comunitari di cui alla Direttiva 2009/147/CE.

ISPRA sostiene, inoltre, che per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori *“fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa”*. Tuttavia, l'Istituto continua a non tener conto della giurisprudenza secondo cui il Key Concepts Document 2021, dati italiani (di seguito KC) è perlomeno discutibile e i pareri dell'Ispra sono generici perché, *one size fits all*, non tengono conto dei fenomeni nelle diverse realtà regionali, né delle caratteristiche delle stesse (TAR Umbria n. 8/2023; TAR Marche n. 104/2023), così che le Regioni, nel predisporre i propri calendari venatori, legittimamente possono anche far riferimento ai KC degli altri Stati Membri dell'area mediterranea e/o limitrofi. Da notare che la sentenza del TAR Marche n. 104/2023 è passata definitivamente in giudicato nei confronti dell'ISPRA, ma l'Istituto non ne tiene comunque conto. Per quanto riguarda il riferimento all'Alta Corte di Giustizia Europea, la stessa pronuncia del TAR Marche n. 104/2023 precisa: *“né ci si può richiamare a risalenti decisioni della Corte di Giustizia, perché le stesse affermano un principio, ma non possono disciplinare i casi concreti che annualmente vengono portati all'attenzione dei giudici nazionali”*. E sono proprio i casi concreti regionali che ISPRA non valuta specificamente perché continua a seguire il principio *one size fits all*.

Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria

L'argomentazione di ISPRA secondo la quale *“la definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative”* non è convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono in modo chiaro che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. Che il vocabolo “regioni” non possa essere applicato ai confini amministrativi delle Regioni italiane, è una speculazione di ISPRA, che sembrerebbe contrastare la scelta di Regione Lombardia di utilizzare, oltre ai dati propri, anche dati ad esempio di telemetria satellitare su specie migratrici riguardanti le Regioni confinanti, come il Veneto (Alzavola e Beccaccia), il Piemonte e la Liguria (Beccaccia), l'Emilia-Romagna (Beccaccia e Cesena). Appare infatti anche dai risultati dell'Atlante europeo delle migrazioni, come in varie porzioni di territorio italiano il dato KC nazionale sia errato, mentre gli esiti degli studi più recenti compiuti in Italia confermerebbero che i dati italiani dovrebbero essere equiparati a quelli dei limitrofi Stati membri dell'UE. Appare ugualmente una forzatura interpretativa di ISPRA l'affermazione secondo la quale *“nel contesto di un'istruttoria sui calendari venatori non risulta possibile proporre e quindi valutare tempi di riproduzione e di migrazione specifici per ogni singola regione amministrativa italiana, se non in riduzione dei tempi indicati nel KCD”*. Sul punto interviene anche il parere del CTFVN, che invece esprime un generale parere favorevole per la stagione di caccia proposta da Regione Lombardia, formulando per alcune specie di avifauna la raccomandazione: *“presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie (segue elenco) in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science.”* In tal modo, il CTFVN non esclude a priori la corrispondenza fra ambiti territoriali circoscritti e Regioni nel senso amministrativo italiano, anzi la avvalora. Senza peraltro tralasciare la considerazione secondo la quale la scelta compiuta nel 2018 dall'allora MATTM, in avvio di procedura di revisione dei KC, è stata di non indicare per l'Italia differenti periodi di riproduzione e di migrazione per massimo tre ambiti geografici distinti del proprio territorio, come lo stesso ISPRA scrive: *“Per l'Italia, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto non sussistessero le condizioni per presentare dati differenziati su base geografica, per cui ISPRA è stato incaricato di effettuare un'analisi a livello nazionale.”* Si è pertanto trattato di una scelta di natura politica, pienamente legittima e nell'ambito discrezionale del Ministero, ma non per questo necessariamente “migliore” o “più adeguata” di altre, tanto è che se le Regioni possiedono dati tecnico-scientifici pubblicati, anche raccolti tramite metodologie di indagine diverse e più innovative rispetto a quella tradizionale dell'inanellamento, secondo il CTFVN (e secondo Regione Lombardia) è lecito e opportuno che vengano impiegati a sostegno delle scelte regionali.

2. Specie cacciabili

ISPRA afferma:

“Minilepre *Sylvilagus floridanus*: è un taxon alloctono per il territorio nazionale e, per tale motivo, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione 2024/25. Si ritiene, infatti, che il contenimento della minilepre in Lombardia debba essere perseguito esclusivamente con il piano di controllo regionale attualmente in atto.”

Starna *Perdix perdix*: dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/25.”

E in allegato I al parere, ISPRA afferma:

“L’inserimento tra le specie cacciabili della minilepre, taxon alloctono per il territorio nazionale, potrebbe incoraggiare il rilascio di individui in natura a scopo di ripopolamento venatorio. Questa pratica andrebbe impedita per ottemperare a quanto previsto dal DPR 357/1997 (e successive modificazioni¹) e dalla legge 116/2014. In particolare, l’art. 285, comma 12, di tale legge, apportando una modifica all’art. 2 della legge 157/1992, ha introdotto un obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti.”

In relazione alla **Minilepre**, in quanto *taxon* alloctono ISPRA ritiene non vi siano i presupposti per un suo inserimento nell’elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione venatoria 2024/25, a differenza di quanto non abbia scritto per le precedenti stagioni venatoria (la Minilepre o Silvilago è cacciabile in Lombardia da più di un ventennio) e senza apportare nuove conoscenze o motivazioni tecnico-scientifiche a supporto. ISPRA richiama l’art. 285, c.12 della L. n. 116/2014 che dispone un “*obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti*”. Anche in questo caso, ISPRA non contempla che la Minilepre è una specie cacciabile ai sensi dell’art. 18, c.1, lett. a) della legge 157/92 e che il calendario venatorio 2024/25 di Regione Lombardia, non potendo trattare il tema del controllo (che non è attività venatoria) delle specie alloctone, costituisce uno strumento integrativo della complessiva azione di contrasto regionale nei confronti di questa specie e che non ne discende affatto la possibilità di ripopolamento o di introduzione dove la specie non sia presente. Il calendario venatorio 2024/25 non ha infatti espressamente previsto alcun limite di carniere giornaliero e stagionale per questa specie, a differenza di tutte le altre specie cacciabili, proprio affinché il prelievo venatorio funga da fattore limitante aggiuntivo dell’espansione della popolazione. In ogni caso, si rileva che la modifica richiamata da ISPRA all’art. 2 della legge 157/92 da parte dell’art. 285, c.12 della L. n. 116/2014 non ha in alcun modo inciso sullo *status* di specie cacciabile della Minilepre ai sensi dell’art. 18, c.1, lett. a) della stessa legge 157/92 e questo a conferma della strategia di contrasto indicata dal legislatore, che prevede sia l’attività di controllo, sia il prelievo venatorio. L’indicazione fornita da ISPRA per la Minilepre risulta, inoltre, palesemente incoerente rispetto al caso del Muflone, che è ugualmente un *taxon* alloctono per il quale, nello stesso parere, ISPRA ritiene ammissibile il prelievo venatorio in Lombardia. Infine, l’indicazione della posticipazione dell’apertura generale della caccia al 2 ottobre 2024, ridurrebbe ingiustificatamente di due settimane l’impatto venatorio sulle popolazioni della specie presenti in territorio lombardo. L’andamento del prelievo venatorio della Minilepre in Lombardia è mostrato nella tabella seguente, che prende in esame il periodo dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2022/23:

TOTALE PRELIEVI IN REGIONE LOMBARDIA DALLA S.V. 2002-2003 ALLA S.V. 2022/2023
(somma dei prelievi nella provincia di residenza e nelle altre province lombarde)

Specie	S.V.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Totale
Minilepre (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	2002/2003	0	0	112	163	0	37	0	2.804	0	0	0	1.764	4.880
	2003/2004	0	0	192	384	0	4	0	3.674	0	0	0	1.924	6.178
	2004/2005	0	0	267	684	0	128	0	5.151	0	2.360	0	1.961	13.551
	2005/2006	1.703	641	216	349	0	26	0	5.778	0	2.935	0	2.069	13.717
	2006/2007	1.862	757	319	677	3	83	0	6.305	0	2.762	0	2.275	15.043
	2007/2008	2.340	873	483	754	0	109	0	7.243	0	2.857	0	2.393	17.052
	2008/2009	1.941	818	664	931	0	0	0	6.130	0	2.950	0	1.688	15.122
	2009/2010	1.658	975	294	920	4	1.385	0	4.324	748	5.220	0	1.434	16.962
	2010/2011	2.008	1.210	252	1.380	0	1.596	0	4.178	735	2.548	0	1.320	15.227
	2011/2012	2.443	1.545	315	2.166	0	2.220	0	4.777	999	2.258	0	1.466	18.189
	2012/2013	5.242	2.268	219	2.584	2	2.397	0	4.690	1.149	2.051	0	2.675	23.277
	2013/2014	4.786	3.568	407	2.109	223	2.290	0	4.188	975	1.970	0	1.768	22.284
	2014/2015	5.226	4.244	642	2.885	228	1.999	0	4.467	1.027	1.676	0	1.676	24.070
	2015/2016	5.917	4.232	508	2.427	293	1.504	0	4.479	920	832	0	832	21.944
	2016/2017	8.456	5.242	466	3.310	342	1.917	0	5.356	1.234	1.920	0	1.076	29.319
	2017/2018	8.114	7.371	645	3.385	522	1.761	102	5.156	1.439	1.926	0	1.400	31.821
	2018/2019	7.911	6.633	915	3.238	630	1.623	105	4.575	1.585	1.839	0	1.483	30.537
	2019/2020	8.185	6.523	780	3.042		1.462	256	3.861	1.298	1.839	0	1.115	29.040
	2020/2021	5.352	4.557	563	2.053	371	1.135	254	2.758	810	1.214	0	1.146	20.213
	2021/2022	5.343	5.626	520	1.966	398	699	277	3.013	846	772	1	1.035	20.496
	2022/2023	7.205	5.643	698	2.129	507	1.154	241	3.741	1.005	1.301	0	1.298	24.922

Come chiaramente evidenziato, perlomeno dalla stagione venatoria 2012/13 non emergono fenomeni di prelievi “esplosivi” che potrebbero essere spiegati anche con eventuali immissioni in natura, bensì un trend di prelievi sostanzialmente stabile, se non addirittura altalenante.

In relazione alla **Starna**, ISPRA ritiene che dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali che si autoriproducano, manchino i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/25. Innanzitutto, non si ravvisa nel contesto normativo statale o regionale, alcuna ipotesi di limitazione o persino di sospensione della caccia a specie stanziali provenienti da ripopolamenti/immissioni con esemplari riprodotti in allevamento. Inoltre, ISPRA non considera la possibilità di attuare un’attività di ripopolamento da parte degli ATC o delle AFV, ma ancor più da parte delle AATV nelle quali l’immissione sul territorio di selvaggina stanziale allevata rappresenta un obbligo di legge al fine di concedere il prelievo venatorio. La caccia alla Starna è, infatti, consentita sulla base di un piano specifico autorizzato dalla Regione, che a seconda dei territori provinciali (come descritti nei 6 allegati territoriali) fissa il carniere massimo stagionale consentito per cacciatore. Ai sensi dell’allegato “Disposizioni comuni” il prelievo venatorio della Starna (come quello di Fagiano, Pernice rossa e Lepre comune) può essere chiuso anticipatamente con atto regionale ove si verifichi una delle tre seguenti condizioni: qualora entro 7 (sette) settimane dall’inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo; su richiesta del Comitato di gestione dell’ATC o del CAC; al completamento del piano di prelievo approvato. Si considera, inoltre, che per una specie come la Starna, la possibilità di mantenere una pur limitata fruizione venatoria rappresenta la principale motivazione per i comitati di gestione degli ATC per la realizzazione di interventi gestionali (ripopolamento/reintroduzione/monitoraggio/miglioramento ambientale), in mancanza dei quali la stessa è destinata a scomparire del tutto dal territorio regionale, con un danno ambientale indiretto che coinvolgerebbe anche altre specie di fauna selvatica.

3. Periodi, forme di caccia

ISPRA afferma:

“Indicazioni di carattere generale: per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell’anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell’apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio, della tortora selvatica e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l’ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.

Dal 22 gennaio 2025 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l’inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

- **Fagiano** *Phasianus colchicus*: l’inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2024; l’eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell’incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

- **Volpe** *Vulpes vulpes*: la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 2 ottobre, in coincidenza con l’apertura generale della stagione venatoria.

- **Attività cinofile:** al punto 3.2 delle disposizioni comuni, è previsto che nelle aree di presenza potenziale e reale della coturnice le attività cinofile siano sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto; si presume pertanto che tali attività siano consentite sul restante territorio regionale. La possibilità di allenare i cani da caccia nei mesi primaverili ed estivi risulta in palese contrasto con l’esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva. In questo periodo, infatti, molte specie sono già impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nella costruzione dei nidi; ne consegue che l’attività di addestramento dei cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio. Si ritiene pertanto che tali pratiche non siano conformi ai principi ispiratori della legge 157/1992, che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle, e pertanto vadano vietate. Si è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età.”

Inoltre, in allegato I al parere, ISPRA afferma:

“Forme di caccia

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all’origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia all’attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d’attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre

considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo mese le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo.”

4. Apertura generale della caccia e interferenza con il periodo riproduttivo

Di seguito si espongono una serie di considerazioni tecnico-scientifiche in dissonanza con la posizione “di principio” espressa da ISPRA, che “raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio, della tortora selvatica e degli ungulati”. Considerazioni di principio che non si condividono e in contrasto con quanto disposto dall'art. 18 della legge 157/92. ISPRA ritiene tale strategia utile “per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione”. Aggiunge inoltre che “la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio”. Tali indicazioni generiche non risultano condivisibili.

Sul posticipo dell'apertura generale della caccia sul territorio a caccia programmata, ISPRA sembra sconfinare dal ruolo di organo tecnico-consultivo, assegnatogli dall'art. 7 della medesima legge statale. Sul punto giova richiamare, ad esempio, il TAR Marche che con la già citata sentenza del 15.2.2023 (sui ricorsi N. 00524/2022 REG.RIC. e N. 00538/2022 REG.RIC.) ha chiarito che il ruolo dell'ISPRA è “meramente tecnico-consultivo e, in quanto tale, meno che mai può avere l'effetto di modificare l'art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992”.

Peraltro, sull'indicato posticipo dell'apertura generale, ISPRA non fornisce studi, né dati sperimentali che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate in caso di svolgimento dell'apertura alla terza domenica di settembre (giorno 15 del mese per il corrente anno), tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà faunistica e territoriale della Lombardia e non sono menzionate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. In via generale, si premette come i documenti europei “Key Concepts” (di seguito KC) innanzitutto e “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l'apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie di uccelli già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell'UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudenziale rispetto a quanto potrebbe correttamente stabilirsi in attuazione e nel rispetto dei principi disposti dalla Direttiva 2009/147/CE.

Facendo riferimento al termine del periodo della riproduzione delle specie di avifauna cacciabili e che si riproducono in Italia, come illustrato dai KC, in Lombardia potrebbero infatti essere legittimamente

prelevate sin dalla terza decade di agosto o, al più tardi, dalla prima decade di settembre (quindi in anticipo rispetto al 15 settembre), le seguenti specie ornitiche e di piccola selvaggina:

Fine periodo riproduttivo in Italia (KC 2021)	Specie ornitiche cacciabili ai sensi dell'art. 18 legge 157/92 (sottolineate le specie nidificanti in Lombardia)
III decade di luglio	<u>Canapiglia, Folaga, Pavoncella, Gazza, Cornacchia grigia e Cornacchia nera</u>
I decade di agosto	<u>Moriglione</u>
II decade di agosto	<u>Marzaiola, Pernice rossa, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio, Ghiandaia</u>
III decade di agosto	<u>Germano reale, Mestolone, Moretta, Gallinella d'acqua, Tortora selvatica, Merlo</u>
I decade di settembre	Alzavola

Alle specie in tabella, si aggiungano le specie ornitiche cacciabili Fischione, Codone, Combattente, Frullino, Beccaccino e Tordo sassello che, sempre ai sensi dei KC 2021 e della letteratura, non si riproducono sul territorio italiano e che pertanto potrebbero essere anch'esse oggetto di prelievo sin dalla terza decade di agosto/prima decade di settembre, poiché gli esemplari presenti in tale periodo in Italia e in Lombardia sarebbero evidentemente soggetti in migrazione e pertanto, in quanto già in fase migratoria autunnale o post-riproduttiva, testimonierebbero efficacemente la loro piena capacità di volo e di conseguenza l'avvenuta fine della riproduzione.

Ciò precisato in merito all'accentuata "prudenzialità" cui sono improntate sia la norma statale, che quella regionale, rispetto a quanto potrebbe prevedersi in attuazione della più aggiornata versione dei KC (2021), si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre. Un eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, può disporsi per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale; in alternativa all'effettivo "posticipo" dell'apertura, il principio della mitigazione di eventuali impatti dovuti alla caccia in forma vagante nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre, trova da innumerevoli anni un'applicazione estesa a tutto il territorio regionale a caccia programmata di competenza degli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali consentiti per la caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta. Tale indirizzo è confermato anche per la stagione venatoria 2024/25 e il suo principale effetto risulta essere quello di ridurre la pressione venatoria, non consentendo al cacciatore la libera scelta dei tre giorni settimanali per lo svolgimento dell'esercizio venatorio in forma vagante: una libera scelta che, proprio in quanto tale, avrebbe come esito la potenziale presenza di cacciatori in attività venatoria tendenzialmente per cinque giorni alla settimana (fatti salvi quelli di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio venatorio è comunque sospeso ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92). Ciò, a dimostrazione che la norma regionale vigente si premurò sin dal 2004 di disporre la possibilità di limitazioni all'esercizio venatorio, soprattutto in forma vagante, nelle prime due settimane della stagione venatoria. Pertanto, ai sensi dell'allegato 2 "Disposizioni comuni", in tutti gli ATC lombardi, dal 15.09 al 30.09.24, sono disposti tre giorni fissi settimanali di caccia vagante (mercoledì, sabato e domenica) con riduzione dell'orario giornaliero alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola avifauna migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo (quindi in modalità d'attesa e non in movimento) senza l'uso del cane. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior

tutela o zona A, l'apertura della caccia vagante a numerose specie è comunque disposta non prima dell'1 ottobre, in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie la cui accertata presenza caratterizza tale comparto in maniera peculiare. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia.

Si ribadisce, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre, risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento KC, per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra l'avvio della stagione venatoria e la fine del periodo della riproduzione, è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione: è infatti possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).

In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento KC considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida interpretativa". Si rileva pertanto che tale facoltà trova applicazione, in Lombardia, per tre sole specie, ovvero il Fagiano, la Quaglia e il Porciglione, per le quali il 15 settembre è formalmente il quint'ultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione, che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani: solo queste specie sarebbero dunque oggetto di caccia nella decade, ma effettivamente per le due sole giornate del 15 e del 18 settembre 2024 comprese nella decade (dieci giorni) di sovrapposizione teorica, comunque ammessa e solo fino alle ore 13.00. Questo, poiché il 17 e il 20 settembre 2024 vanno esclusi dal novero delle giornate venatorie utilizzabili nella decade, in quanto martedì e venerdì ossia giornate di silenzio venatorio ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92, mentre lunedì 16 e giovedì 19 settembre vanno esclusi poiché non coincidenti con le giornate di mercoledì, sabato e domenica, le sole consentite per la caccia vagante in tutti gli ATC regionali nel periodo 15-30 settembre 2024, come sopra evidenziato.


Per quanto riguarda lo stato di conservazione della Quaglia, la specie è classificata "*Near threatened*" in Europa e "*Least concern*" a livello globale, ossia in categorie entrambe al di fuori di quelle a rischio. La popolazione italiana nidificante di Quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine (https://natureart12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&report_ed_name=). Ciò dimostrerebbe che la costante apertura della caccia alla terza domenica di settembre in Italia e in Lombardia, nel corso degli anni non abbia provocato effetti negativi sulla conservazione della popolazione nidificante italiana. Il riferimento di ISPRA al Piano di gestione europeo (European Union Management Plan – Common Quail *Coturnix coturnix*) appare quindi ancor meno comprensibile, anche perché la sua vigenza triennale era riferita al periodo 2009/2011 (come si legge a pag. 2 "*first draft compiled in 2000*" e "*finalisation by the European Commission in June 2009*"), con indirizzo di successive implementazioni che però non risulta siano state mai effettuate.

Esso comunque prevedeva che l'attività venatoria fosse svolta in modo sostenibile, un approccio nel quale rientrano naturalmente le limitazioni al periodo di caccia e al carniere massimo giornaliero e stagionale

consentito pro capite, che Regione Lombardia dispone da anni, anche seguendo le indicazioni di ISPRA, in sede di specifico decreto cosiddetto “riduttivo”, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 7 della l.r. 17/2004.

Fra le specie cacciabili che nidificano in Lombardia, anche l’Allodola e la Starna, ai sensi dei KC, si troverebbero in periodo riproduttivo alla data del 15 settembre, con sovrapposizione di due decadi (una teorica, accettabile, e l’altra effettiva, non accettabile) rispetto al periodo di caccia. Tuttavia, l’apertura della stagione venatoria all’Allodola non può avvenire prima del 1° ottobre, ai sensi del vigente Piano di gestione nazionale della specie, facendo così venir meno qualunque sovrapposizione tra fine periodo riproduttivo e periodo di caccia. In relazione alla Starna, invece, occorre precisare, così come riportato nel report previsto dall’Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, che essa non presenta attualmente in Lombardia popolazioni selvatiche della sottospecie *italica*; la netta maggioranza degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione di soggetti riprodotti in allevamento in cattività, tali per cui non si ritiene necessario, né utile ai fini della conservazione della specie, posporre l’avvio della stagione venatoria rispetto alla data della terza domenica di settembre. Peraltro, anche nel caso della Starna, l’effettivo prelievo venatorio nel periodo 15/30 settembre, avverrebbe esclusivamente nelle giornate del 15, 18, 21, 22, 25, 28 e 29, per le motivazioni già spiegate per Fagiano, Quaglia e Porciglione e comunque non per l’intera giornata, bensì sempre con chiusura della caccia vagante alle ore 13.00.

Sulla Starna, anche ammettendo sporadiche situazioni di riproduzione in natura in territorio lombardo, giova ancora rammentare i dati sulla fenologia riproduttiva nell’Italia settentrionale, che sono quelli citati da Trocchi *et al.*, 2016, esposti nella figura sottostante:



Periodo di schiusa delle uova di Starna recuperate in provincia di Bologna (tot. 549 uova, periodo 1970-1989).

Si osserva come le schiuse comincino generalmente a fine maggio e si concludano a fine giugno. Il periodo di dipendenza dei giovani dalle cure parentali è considerato di 60 giorni (KC 2021). Di conseguenza, sulla base di questi dati, a inizio settembre la fase riproduttiva tutelata dai KC è da considerarsi conclusa, fatte salve eventuali covate di sostituzione tardive, che in quanto eccezioni non possono essere considerate la regola su cui basare le scelte gestionali.

Pernice rossa

In relazione all’avvio della stagione venatoria, si vedano le argomentazioni tecniche e la tabella sulla fine del periodo riproduttivo delle specie ornitiche, esposte nelle pagine precedenti. Sulla chiusura della stagione venatoria, che per ISPRA non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2024, si fa osservare che per questa specie (come per la Starna), ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, la data di chiusura della caccia è disposta all’8 dicembre, pertanto già in anticipo rispetto alla data del 31 dicembre che è invece disposta dall’art. 18, comma 1 della legge 157/92. Per la specie, il periodo stabilito in legge regionale è dunque non solo coerente, ma più restrittivo di quanto disposto dalla norma statale. Anche

per la Pernice rossa, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" prevede per la stagione venatoria 2024/25 la possibilità di chiusura anticipata della caccia con atto regionale, sia negli ATC che nei CAC, secondo i criteri di cui all'allegato medesimo, ovvero: qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo; su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC; al completamento del piano di prelievo approvato. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al Cinghiale, alla Volpe e al Fagiano nel solo comparto B di minor tutela. La Pernice rossa in zona Alpi non è dunque contemplata fra le specie di piccola stanziale cacciabili oltre il termine massimo del 30 novembre. Non si comprende né condivide, infine, il cenno alla bozza di Piano di gestione nazionale della specie che ne limiterebbe il prelievo venatorio al solo settore meridionale della provincia di Pavia, in quanto non essendo ancora formalmente adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, è passibile di ulteriori modifiche e integrazioni anche dal punto di vista delle modalità gestionali, ivi inclusi gli aspetti di gestione venatoria che possano essere, oppure no, correlati all'areale originario di presenza di popolazioni naturali della specie in Lombardia.

Fagiano

Per questa specie, si evidenzia come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione nel parere della chiusura della caccia al 30 novembre, sia un assunto che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le popolazioni di tale Galliforme derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività, attività quest'ultima che in realtà coinvolge intensamente questa specie sul territorio nazionale e non solo lombardo. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della legge 157/92. Si ritiene pertanto sostenibile disporre la chiusura della caccia al Fagiano al 31 gennaio 2025 in quanto popolazioni allo stato naturale sono scarsamente presenti e molto parcellizzate sul territorio lombardo a caccia programmata di pianura, tenendo comunque presente che anche per questa specie, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" prevede per la stagione venatoria 2024/25 la possibilità di chiusura anticipata della caccia con atto regionale, sia negli ATC che nei CAC, secondo i criteri di cui all'allegato medesimo, ovvero: qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo; su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC; al completamento del piano di prelievo approvato.

Per quanto attiene alla presunta interferenza dell'apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre (ai sensi dell'art. 18 della legge 157/92) con la riproduzione mammiferi, si ritiene che anche per queste specie non sussistano i presupposti per attuare i suggerimenti formulati dall'ISPRA, per i motivi specie-specifici di seguito esposti.

Lepre comune

La specie è classificata "Least Concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero a "minima preoccupazione", categoria cui appartengono le specie comuni e diffuse. L'art. 18, comma 1), della legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre con chiusura al 31 dicembre (in Lombardia la chiusura è anticipata al giorno 8 dicembre ai sensi della normativa regionale). Il posticipo dell'apertura del prelievo venatorio alla specie al 2 ottobre, come suggerito dall'ISPRA, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, avrebbe scarsissimo impatto pratico. Infatti, la Lepre è specie che presenta un lungo periodo riproduttivo (da inizio gennaio a inizio di ottobre e con l'autunno la specie entra in diapausa riproduttiva), ma la presenza di una coda riproduttiva nel bimestre settembre-ottobre è trascurabile poiché tali nascite sono numericamente esigue e

difficilmente questi leprotti sopravvivono sino alla stagione venatoria (la stima di questi valori in Italia è rispettivamente del 4,58% e dell'1,16% - De Marinis *et al.*, 2008). Inoltre, raramente gli ultimi nati giungono sino alla stagione invernale (come si può riscontrare al momento delle catture effettuate nelle Zone di ripopolamento e cattura per fini di successiva liberazione dei soggetti catturati). D'altra parte, è noto che la specie caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un'elevata fertilità (De Marinis *et al.*, 2007) poiché la sopravvivenza dei leprotti è mediamente bassa (Tab. 1), come da successiva tabella:

Reference	Estimated leveret survival	Method for survival estimation	Country
Abildgård <i>et al.</i> 1972	56% (♂)/44% (♀)	Capture-mark-recapture models No mammalian predators at the study site	Denmark
Marboutin and Peroux 1995	47% (♂)/24% (♀)	Capture-mark-recapture models	France
Pépin 1989	25–50%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	France
Hansen 1992	19–31%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Denmark
Pielowski 1981	23%	Captures	Poland
Marboutin <i>et al.</i> 2003	14–29%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	France
Frylestam 1980	16–27%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Sweden
Wasilewski 1991	6.2–14.4%	Age distribution in hunting bag	Poland
Möller 1977	5–33%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	Germany

Tassi di sopravvivenza giovanile nell'intera stagione riproduttiva come riportato in letteratura (Karp and Gehr, 2020).

La non significatività del posticipo dell'apertura al 2 ottobre per il completamento del ciclo riproduttivo della specie, è ricavabile anche dall'articolo "Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in *Journal of Applied Ecology*, 2003, che attesta come nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite.

Inoltre, occorre considerare:

- l'apertura concomitante del prelievo nei confronti delle altre specie di piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa, cui si aggiungono il Coniglio selvatico e la Minilepre) consente di differenziare l'attività venatoria, con conseguente ripartizione della pressione venatoria su più specie;
- il prelievo venatorio in forma vagante dal 15 al 30 settembre è consentito nelle sole tre giornate fisse del mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 13.00 e il carniere giornaliero potenziale è limitato a 1 capo/cacciatore, mentre il limite massimo di carniere stagionale è disposto con piani di prelievo a livello territoriale; la chiusura della stagione venatoria alla specie, come già evidenziato, è anticipata all'8 dicembre 2024, ma tale termine, ai sensi dell'allegato 2 "Disposizioni comuni", può essere ulteriormente anticipato (come quello di Fagiano, Pernice rossa e Starna) con atto regionale ove si verifichi una delle tre seguenti condizioni: qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo, o su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC o al completamento del piano di prelievo approvato;
- su tutto il territorio regionale esiste un'ampia presenza e una distribuzione capillare di istituti a tutela della fauna selvatica (oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, aree naturali protette) che favorisce un livello soddisfacente di conservazione della specie.

Dalla sottostante tabella, relativa ai prelievi di Lepre comune sul territorio regionale dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2022/23, si evince un *trend* di sostanziale stabilità. La Lepre comune è in effetti la specie di piccola stanziale che sembra essersi meglio adattata alla situazione ambientale derivante dalle pratiche agronomiche tipiche dell'agricoltura intensiva della Pianura padana,

coniglio selvatico è una specie da mantenere sotto controllo per i danni che arreca soprattutto alle colture erbacee, cerealicole e florovivaistiche, rappresentando altresì un *reservoir* per i virus della Mixomatosi e della Malattia emorragica virale (RHDV-1 ed RHDV-2), con conseguenti rischi per la conigliicoltura zootecnica. È pertanto opportuno contenerne l'espansione numerica e territoriale anche attraverso l'attività venatoria.


Si ritiene quindi possibile consentirne il prelievo venatorio dal 15 settembre 2024, anche considerando che:

- l'art. 18, comma 1, della legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre;
- il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare (ISPRA - "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157", par. "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio del Coniglio selvatico con quello delle altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Volpe

Dalla sottostante tabella, relativa ai prelievi di Volpe sul territorio regionale dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2022/23, si evince un *trend* di sostanziale stabilità con tendenza a lieve calo. Si tenga presente che la serie storica è riferita ad anni nei quali l'apertura generale della stagione venatoria si è svolta ininterrottamente alla terza domenica di settembre, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali:

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	2002/2003	657	456	135	95	88	64	49	195	0	0	226	438	2.403
	2003/2004	773	464	148	110	82	1	42	134	0	0	466	2.220	
	2004/2005	720	364	146	54	98	164	41	165	0	29	189	435	2.405
	2005/2006	612	428	112	108	49	33	62	242	0	81	143	371	2.241
	2006/2007	734	434	192	64	63	115	52	195	0	62	145	478	2.534
	2007/2008	933	535	279	84	73	141	92	238	0	79	0	433	2.887
	2008/2009	944	510	252	54	101	17	80	315	0	79	0	396	2.748
	2009/2010	911	452	247	115	98	108	71	226	67	180	205	398	3.078
	2010/2011	953	305	181	210	80	252	87	332	76	163	116	543	3.298
	2011/2012	970	379	210	98	99	161	66	428	166	118	0	507	3.202
	2012/2013	968	467	204	53	126	172	73	370	129	117	0	405	3.084
	2013/2014	626	346	161	94	74	167	270	445	88	109	0	426	2.806
	2014/2015	543	322	251	97	73	80	215	397	99	112	52	463	2.704
	2015/2016	658	264	224	60	112	59	159	301	56	109	74	171	2.247
	2016/2017	610	221	163	45	90	29	171	300	46	97	53	272	2.097
	2017/2018	470	300	208	45	102	30	255	272	66	81	95	279	2.203
	2018/2019	426	349	191	49	99	53	177	268	53	82	65	259	2.071
	2019/2020	440	293	170	120	111	95	299	324	68	66	43	289	2.318
	2020/2021	386	153	129	82	55	66	257	209	38	67	46	121	1.609
	2021/2022	416	239	181	97	59	56	324	288	40	43	68	123	1.934
	2022/2023	371	362	174	118	62	104	434	312	36	124	80	205	2.382



Si ritiene quindi possibile consentirne il prelievo venatorio dal 15 settembre 2024, anche considerando che:

- l'art. 18, comma 1 della legge 157/92 consente la caccia alla specie dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico (ISPRA - Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio della Volpe con quello delle altre specie di piccola selvaggina stanziale.

In conclusione, si ritiene di applicare il principio di un avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, alla data del 15 settembre 2024, in quanto possibile rispetto a una loro gestione razionale, sostenibile e compatibile attraverso l'attività venatoria e altresì auspicabile in relazione all'obiettivo gestionale di una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia e, quindi, del potenziale prelievo, su una sola parte di esse.

5. Vigilanza

ISPRA afferma: *“per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria ... questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio, della tortora selvatica e degli ungulati.”*

Si rileva come l'osservazione dell'ISPRA secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 15 settembre al 2 ottobre *“favorebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria”*, non risulti dimostrata, né venga motivato come il servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovare di tale posticipo, considerando che dal punto di vista delle condizioni ambientali del territorio (stato della copertura vegetale, stato delle colture, ecc.), non sussistono particolari differenze fra il giorno 15 settembre e il 2 ottobre. ISPRA non è comunque un organo competente in materia e la sua tesi può ritenersi una mera supposizione né, d'altra parte, risulta che alcun organo di Polizia giudiziaria competente in materia di vigilanza venatoria e ambientale (Corpi di Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, ecc.) abbia mai evidenziato a Regione Lombardia una simile esigenza sotto il profilo operativo.

6. Disturbo alla riproduzione

ISPRA afferma: “... e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell’anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell’apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio, della tortora selvatica e degli ungulati.”

Rispetto al tema del disturbo che sarebbe arrecato alla fauna selvatica dall’attività venatoria svolta al termine della stagione riproduttiva, ISPRA non apporta alcuna nuova o pregressa documentazione scientifica a sostegno della sua tesi o dell’eventuale necessità di una maggior tutela della fauna selvatica in Lombardia. Quanto al disturbo arrecabile attraverso l’impiego dei cani, ISPRA stesso esprimendosi sull’attività di allenamento e addestramento “è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari”, pertanto con evidente incoerenza di valutazione, per il medesimo periodo dell’anno, tra il disturbo arrecato dai cani durante la fase di addestramento e quello arrecato durante l’attività venatoria.

Relativamente alla caccia vagante col cane nel mese di gennaio, tema che si può ritenere speculare per il mese di settembre, si riporta come esempio la sentenza n. 271/2017 del TAR Marche, che ha respinto tale “censura” così motivando: “*Quanto alla caccia vagante nel mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi in cui l’attività venatoria è autorizzata, e che il fenomeno del bracconaggio è in re ipsa un’attività fuorilegge, che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario venatorio) e che dunque non appaiono decisive. Il mese di gennaio è comunque ricompreso nell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo*”. Divieto normativo che non sussiste evidentemente nemmeno per il mese di settembre, segnatamente dalla terza domenica del mese.

Sia per la piccola selvaggina stanziale che per le specie ornitiche, si faccia inoltre riferimento a tutto quanto già argomentato nel par. “4. Apertura generale della caccia e interferenza con il periodo riproduttivo”, di cui al presente documento.

7. Caccia a Corvidi e colombaccio dal 22 gennaio 2025

ISPRA afferma: “*Dal 22 gennaio 2025 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l’inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.*”

Per quanto riguarda le zone umide, l’argomentazione non è condivisibile per le seguenti ragioni:

- non viene comunque fornita alcuna indicazione su come debba intendersi la locuzione “frequentate dagli uccelli acquatici” né alcun criterio per una stima dell’effettiva utilità delle medesime zone per lo svernamento dell’avifauna acquatica, sia in relazione alle loro superfici e caratteristiche ambientali, che in relazione a una quantificazione di numeri di individui o all’identificazione di specie di particolare rilevanza conservazionistica meritevoli di una maggior tutela conseguibile anche tramite la riduzione di un potenziale disturbo;
- nella terza decade di gennaio 2025, l’indirizzo di Regione Lombardia è quello di consentire la caccia agli uccelli acquatici solo da appostamento, proprio al fine di determinare una forte riduzione del potenziale disturbo che sarebbe indotto sulle zone umide, intervenendo quindi sulla limitazione di modalità venatoria rivolta al prelievo di quelle specie di avifauna sulle quali il parere ISPRA punta la propria attenzione. Inoltre, dal 22 al 30 gennaio 2025 vi sarà un massimo di 7

giornate di caccia fruibili, escludendo le giornate del martedì e venerdì, di silenzio venatorio ai sensi della legge 157/92;

- la tendenza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Italia e in Lombardia è un indicatore utile per valutare la compatibilità dell'attività venatoria con la presenza delle specie acquatiche (Anatidi e Rallidi) sul territorio regionale nei mesi invernali, coincidenti con la parte conclusiva della stagione venatoria. I dati più recenti pubblicati sono i seguenti:
- "IWC Report Italy 2009-2018"
Alzavola, Canapiglia, Moriglione: trend molto positivo (*strong increase*)
Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone, Moretta: trend positivo (*moderate increase*)
Folaga e Gallinella d'acqua: trend *moderate decline*
- "IWC Lombardia 2023"
Alzavola, Canapiglia, Mestolone e Moretta: trend positivo (incremento moderato)
Moriglione: trend stabile
Codone, Fischione, Germano reale e Marzaiola: trend fluttuante
Folaga e Gallinella d'acqua: trend declino moderato.

Nel caso dell'IWC Lombardia, i dati dei censimenti invernali nell'arco dei 22 anni dei monitoraggi (dal 2002 al 2023), attestano una situazione complessivamente soddisfacente delle presenze di uccelli acquatici svernanti sull'intero periodo. Nel corso di tale arco temporale, l'attività venatoria si è peraltro chiusa sempre al 31 gennaio, dimostrandosi compatibile con la conservazione di tali specie.

Per quanto attiene la nidificazione dei rapaci rupicoli, si rileva che:

- il suggerimento ISPRA è generico, sia per quanto riguarda gli ambienti di nidificazione ("*da pareti rocciose o da altri ambienti*"), sia per quanto riguarda le specie che sarebbero oggetto di disturbo, omesse;
- le misure di conservazione e i piani di gestione dei siti Natura 2000 di Regione Lombardia che interessano pareti rocciose importanti per la nidificazione dei rapaci rupicoli prevedono già limitazioni specifiche all'esercizio venatorio per le medesime finalità;
- in territorio collinare e montano, sia gli appostamenti, sia la caccia in forma vagante (ai soli volpe e cinghiale) risultano comunque scarsamente impattanti, per numero di giornate potenzialmente fruibili (non più di 7 nel periodo dal 22 al 30 gennaio 2025).

8. Attività cinofile (allenamento e addestramento cani)

ISPRA afferma che "*si è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari...*". Si sottolinea che l'art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest'anno, a far data dal 15 agosto 2024 per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà comunque avere luogo prima dell'1 settembre. L'indirizzo è pertanto quello di un avvio dell'attività non prima del 15 agosto 2024 per gli ATC e non prima del 1° settembre 2024 per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto e comunque mai sui terreni in attualità di coltivazione e con colture

specializzate, superfici particolarmente estese in ambito planiziale. Si ritiene che l'attività di allenamento e addestramento, grazie alla presenza del cane, produca effetti positivi, inducendo la fauna selvatica a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza peraltro incidere sul suo prelievo trattandosi di attività incruenta. Per quanto attiene l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, esso è regolamentato dall'art. 25 del r.r. 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di tale età, differenti da quelle generali consentite per i soggetti aventi età superiore (cani adulti). In particolare, è comunque sempre vietato addestrare i cani che non superino i 15 mesi di età, nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, per quanto attiene il comparto B di minor tutela e gli ATC, l'attività è vietata nei mesi di aprile, maggio e giugno. Ulteriori limitazioni, relative ad altri luoghi o periodi dell'anno, sono rinviate ai provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali da 3 a 8 al presente provvedimento, rispetto alle quali appare del tutto fuorviante e priva di fondamento la valutazione del parere secondo la quale *“La possibilità di allenare i cani da caccia nei mesi primaverili ed estivi risulta in palese contrasto con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva.”* Come attesta la breve rassegna delle fonti normative regionali sopra esposta e come ulteriormente attestano le disposizioni di cui ai 6 allegati territoriali, in Lombardia non sussistono possibilità di allenamento e addestramento dei cani in primavera ed estate, salvo che nelle zone cinofile deputate dalle norme vigenti a svolgere tale funzione, peraltro citate dallo stesso ISPRA allorché menziona le *“specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle”*.

9. Forme di caccia

Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere sin dall'8 dicembre, pertanto in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2024/25, pertanto indipendentemente dal riscontro alle affermazioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo *“Forme di caccia”* di cui al parere ISPRA, le quali appaiono assunti di principio senza un diretto riferimento alla complessa realtà del territorio regionale. Si evidenzia infatti che, per il mese di gennaio 2025, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce massime dai corsi d'acqua segnalati. Pertanto, il presupposto di cui al parere *“Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio...”*, errato nel caso della Lombardia, conduce inevitabilmente ISPRA a formulare considerazioni non adeguate alla realtà territoriale regionale. Nello specifico, negli allegati territoriali da 3 a 8 al presente provvedimento, per la caccia vagante negli ATC nel mese di gennaio 2025, si dispone che:

- nel territorio di Bergamo, a eccezione della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo corsi d'acqua specificamente individuati nell'allegato territoriale, sino a 50 metri dal battente dell'onda;
- nel territorio di Brescia è consentita nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate e nei laghi e corsi d'acqua specificatamente individuati nell'allegato territoriale e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda;
- nel territorio di Pavia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 4, per tutte le specie cacciabili (con eccezione della beccaccia e della volpe), è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nel territorio di Lodi, con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei corsi d'acqua specificamente individuati nell'allegato territoriale;
- nel territorio di Cremona, in tutti gli ATC, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua specificatamente individuati nell'allegato territoriale, mentre oltre tale fascia buffer nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia da appostamento temporaneo ai soli Corvidi;
- nel territorio di Mantova, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Tale disposizione è valevole anche per le ZPS;
- nel territorio di Varese, può essere esercitata anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, nelle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi;
- nel territorio di Como nell'ATC Canturino, alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia di alcune zone umide e del Fiume Seveso.

Come dimostrano gli esempi sopra riportati, le limitazioni territoriali imposte per la caccia vagante nel mese di gennaio 2025, che si ribadisce non è consentita su tutto il territorio bensì territorialmente circoscritta come descritto, si ritengono rispondenti all'indirizzo limitativo espresso da ISPRA allorché indica che *“il protrarsi della caccia vagante **su tutto il territorio** nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi...”* Si evidenzia altresì che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, nei CAC la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre (mese nel quale è comunque consentita per un ridottissimo numero di specie, soprattutto di ungulati) e prosegue in gennaio nel solo comparto B di minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate e autorizzate. L'intera Zona Alpi va pertanto esclusa a priori dalle indicazioni del parere ISPRA, che anche in questo caso si dimostra generico e indifferenziato rispetto alla molteplicità di territori e di norme cui è subordinata l'attività venatoria in Lombardia, oltre a fondarsi su di un presupposto errato (caccia vagante in gennaio sull'intero territorio ovvero senza limitazioni). Vi è inoltre da osservare che anche il numero dei cacciatori attivi nel mese di gennaio negli ATC, si riduce proporzionalmente alla progressiva chiusura sin dal mese di dicembre della stagione venatoria per diverse specie cacciabili: la caccia alle specie di avifauna stanziale Starna e Pernice rossa, termina al più tardi l'8 dicembre 2024 (ove non prima, come disposto nell'allegato “Disposizioni comuni”); ugualmente, la caccia alla Lepre comune termina al più tardi l'8 dicembre 2024, ove non sia disposta la sua chiusura anticipata (e comunque al più tardi il 30 novembre termina in zona Alpi, come disposto dal r.r. 16/2003); al 31 dicembre 2024, termina la caccia alle altre due specie di mammiferi Minilepre e Coniglio selvatico; anche la caccia al Fagiano, che ha come data massima di chiusura il 30 gennaio 2025, potrebbe essere chiusa anticipatamente sulla base di quanto disposto dall'allegato “Disposizioni comuni”. La caccia alla Quaglia, infine, anch'essa oggetto di prelievo in forma vagante, termina addirittura al 31 ottobre. Questo significa che il prelievo venatorio della maggioranza delle specie selvatiche cacciate in forma vagante con l'ausilio di cani, termina entro il mese di dicembre. Ne risulta pertanto inevitabilmente diminuito, in proporzione, il numero di cacciatori attivi sul territorio nel successivo mese di gennaio. Nelle disposizioni territoriali relative alle forme di caccia consentite, in relazione ai periodi e ai luoghi, si rinviene una palese dimostrazione della molteplicità degli approcci

gestionali per le medesime specie in stretta dipendenza delle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco.

10. Disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio 2024/25

Per quanto attiene alle considerazioni e indicazioni del parere ISPRA incluse nel paragrafo “Disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio 2024/25”, relativamente alla data di apertura della stagione venatoria alle specie **Alzavola** *Anas crecca*, **beccaccino** *Gallinago gallinago*, **canapiglia** *Mareca strepera*, **codone** *Anas acuta*, **fischione** *Mareca penelope*, **folaga** *Fulica atra*, **frullino** *Lymnocyptes minimus*, **gallinella d’acqua** *Gallinula chloropus*, **germano reale** *Anas platyrhynchos*, **marzaiola** *Spatula querquedula*, **mestolone** *Spatula clypeata*, **pavoncella** *Vanellus vanellus*, **porciglione** *Rallus aquaticus*, **Beccaccia** *Scolopax rusticola*, **Cesena** *Turdus pilaris*, **merlo** *Turdus merula*, **tordo bottaccio** *Turdus philomelos* e **tordo sassello** *Turdus iliacus*, **Coniglio selvatico** *Oryctolagus cuniculus*, **Lepre comune** *Lepus europaeus*, **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, **Quaglia** *Coturnix coturnix* si ritiene di aver già argomentato sufficientemente nella presente relazione, ove si è motivata in maniera generale e specie-specifica, per uccelli e mammiferi, la data di apertura generale della stagione venatoria al 15 settembre 2024, che pertanto include anche le specie ornitiche summenzionate.

In relazione al prelievo della **Beccaccia** *Scolopax rusticola* da appostamento fisso, non si condividono le considerazioni di ISPRA in merito alla non legittimità di questa metodologia di caccia per il prelievo della specie, che secondo il parere può essere cacciata “*solamente in caccia vagante e non da appostamento*”. La legge 157/92, art. 18, comma 8 in realtà dispone che “*Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino*”. Si evince dal dettato normativo che la specie non cacciabile da appostamento sotto qualsiasi forma (cioè, sia da appostamento fisso che da temporaneo) è il Beccaccino, mentre la Beccaccia non può essere cacciata alla “posta”, ovvero nella modalità della semplice attesa posizionandosi il cacciatore lungo le traiettorie seguite dalla Beccaccia negli spostamenti a fini di alimentazione da e per il bosco, che avvengono normalmente di primissimo mattino e verso l’imbrunire. La stessa duplicità lessicale utilizzata dalla norma lascia chiaramente intendere che l’appostamento e la posta sono forme di attività venatoria tra loro differenti e che, per la caccia alla Beccaccia, il divieto riguardi solo la posta.

11. Giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all’avifauna migratrice

ISPRA afferma: “*Sulla base dell’entità dei prelievi effettuati nel corso delle passate stagioni venatorie nei diversi ambiti territoriali della Lombardia, si ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all’avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, l’entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l’incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie; viceversa, tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio.*”

Sul tema, si prospettano i seguenti dati e considerazioni.

Premessa normativa

L’art. 18, comma 6 della legge 157/92, dispone: “6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30

novembre.” La normativa regionale – l.r. 26/93, art. 40, comma 8 e l.r. 17/2004, art. 1, comma 6 – riprende tale previsione, disponendo la facoltà regionale di prevedere l’integrazione di giornate settimanali di caccia, limitatamente alla sola forma da appostamento fisso all’avifauna migratoria, nel periodo intercorrente tra l’1 ottobre e il 30 novembre di ogni stagione venatoria, con due giornate aggiuntive di caccia alla settimana, rispetto alle tre standard previste dalla legislazione vigente, fatti naturalmente salvi i martedì e i venerdì, giorni di silenzio venatorio. La norma regionale ha peraltro circoscritto la facoltà di disporre le giornate integrative settimanali di caccia alla sola forma di esercizio venatorio da appostamento fisso, allorché la norma statale dispone più genericamente “da appostamento”. I territori per i quali introdurre questa specifica integrazione del calendario venatorio, vengono stabiliti sulla base dell’interesse ad avvalersene manifestato dalle Consulte faunistico-venatorie territoriali (CFVT). Tali organismi, definiti dall’art. 16 della l.r. 26/93, vengono consultati allo scopo di raccoglierne i pareri e gli orientamenti rispetto alla definizione delle annuali disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, approvate dalla Giunta regionale, fra le quali rientra anche l’oggetto del presente documento.

L’interesse ad avvalersi delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso è stato pertanto confermato anche per la stagione venatoria 2024/25 dalle CFVT dei territori provinciali dove è maggiormente diffusa la forma di caccia da appostamento fisso o dove, comunque, esiste una tradizione consolidata di tale pratica venatoria, vale a dire (in ordine alfabetico) Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Monza, Pavia e Varese, con l’aggiunta quest’anno del territorio provinciale di Cremona. In buona sostanza, ne sono interessate la fascia alpina e prealpina regionale, nonché una buona parte della fascia di pianura irrigua e l’area collinare e montana dell’Oltrepo pavese. Le aree montane, alpine o appenniniche, vedono una particolare concentrazione degli appostamenti fissi ai Turdidi, mentre nelle aree pianeggianti si rinvengono soprattutto gli appostamenti fissi agli Anatidi e Alaudidi. Questo è un inquadramento per elementi prevalenti, poiché vi sono appostamenti fissi ai Turdidi anche in zone di pianura, così come sussistono appostamenti fissi agli acquatici anche al di fuori della pianura irrigua solcata dai principali corsi d’acqua della regione, come su alcuni grandi laghi prealpini, principalmente il Garda bresciano, il Lario ramo lecchese e il lago Maggiore sponda varesotta, nonché sul lago di Varese.

Si indicano pertanto a seguire i criteri e i dati sulla cui base prevedere l’integrazione di giornate settimanali di caccia su tutti i territori interessati per le specie di avifauna migratoria principalmente oggetto di questa forma di caccia sul territorio regionale, ovvero le specie di migratori acquatici appartenenti alle famiglie Anatidi, Rallidi e Caradriddi e le specie di migratori terrestri appartenenti alle famiglie Turdidi, Alaudidi e Columbidi, nonché i Corvidi, dando così attuazione al sopra citato disposto normativo.

Metodi

Al fine di valutare la possibilità di disporre le giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. Numero e trend dei cacciatori con la scelta dell’opzione di caccia in via esclusiva da appostamento fisso (opzione B), sui territori di cui al par. “Dati di popolazione venatoria”, dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2023/2024 (TAB. 2)
2. Numero e trend delle autorizzazioni degli appostamenti fissi di caccia nei medesimi territori, nel periodo 2016/2023 (TAB. 1)
3. Trend dei prelievi complessivi di avifauna migratoria conseguiti sul territorio regionale suddivisi per specie, dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2022/2023, in tutte le forme di caccia consentite (appostamento fisso e vagante, quest’ultima comprendente l’appostamento temporaneo)
4. Prelievi di avifauna migratoria realizzati per ciascuna specie conseguiti nella forma di caccia da appostamento fisso sui territori di cui al par. 1, suddivisi per decenni, nella stagione venatoria 2022/23

5. Prelievi di avifauna migratoria conseguiti sui territori di cui sopra, nella forma di caccia da appostamento fisso, suddivisi per settimana e, all'interno di ciascuna settimana, per singola giornata, incluse le giornate integrative autorizzate, nella stagione venatoria 2022/23.

I dati di prelievo di cui ai punti 3, 4 e 5, agli atti presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, sono ricavati dalla lettura del 100% dei tesserini venatori regionali, che i cacciatori devono restituire alla Regione entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria ordinaria (31 gennaio). I dati relativi ai cacciatori che esercitano da appostamento fisso sono ricavati dai tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, sui quali sono precisate le forma di caccia in via esclusiva e le specializzazioni prescelte. I dati relativi alle autorizzazioni degli appostamenti fissi in essere derivano dalle pratiche autorizzative esperite presso le strutture territoriali regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP).

La tendenza al decremento dei prelievi nell'arco temporale 2002/2003 – 2022/23 per alcune specie migratrici qui prese in esame, può presumibilmente ricondursi, almeno in parte, al trend al ribasso del numero dei cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso e al trend analogo, benché più eterogeneo secondo i diversi territori, delle autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso rilasciate in ambito regionale, anch'esse in calo. Si cercherà pertanto di stabilire quale sia la correlazione fra l'andamento dei prelievi e il variare dello sforzo di caccia, non appena quest'ultimo risulterà misurabile.

Le specie migratrici considerate

In Lombardia sono cacciabili 45 specie omeoterme, di cui 35 specie di uccelli, fatte salve le sospensioni del prelievo venatorio che possono essere annualmente decretate per specie comprese nell'elenco di quelle cacciabili (come già accaduto per la Pavoncella, il Moriglione, la Moretta e la Tortora selvatica).

La fonte di dati più recente sullo stato di sicurezza delle specie ornitiche in Europa è il reporting sull'art. 12 della Direttiva Uccelli 2009/147 CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee, *European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

In tale reporting, riferito all'arco temporale 2013-2018, vengono trattate le 35 specie di uccelli cacciabili in Italia e in Lombardia. Di tali specie, non sono oggetto delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso di cui trattasi:

- le specie per le quali la normativa regionale vigente, vieta il prelievo venatorio nella forma di caccia da appostamento fisso, ovvero le specie stanziali Fagiano di monte, Fagiano comune, Coturnice, Pernice rossa, Starna (prelievo da appostamento fisso vietato ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93), nonché il Beccaccino (prelievo da appostamento vietato, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 18, c. 8 della l. 157/92);
- le specie migratrici non oggetto di caccia nelle forme da appostamento, ovvero il Frullino, la Quaglia, il Porciglione e la Beccaccia, in quanto cacciate, pressoché esclusivamente, in forma vagante con l'uso del cane;
- le specie migratrici per le quali, preso atto dei pareri espressi da Ispra e dal CTFVN, il prelievo venatorio viene sospeso anche nella stagione venatoria 2024/25, ovvero il Combattente, la Moretta e la Pavoncella, nonché la Tortora selvatica. Per quanto attiene quest'ultima, specie oggetto di Piano di gestione nazionale e cacciata prevalentemente da appostamento, si riporta l'andamento dei prelievi pregressi per completezza d'informazione.

Allodola e Moriglione, specie anch'esse oggetto di Piani di gestione nazionali, benché analizzate nel presente documento, sono escluse da quelle per le quali si propongono le giornate settimanali integrative di caccia, viste le misure gestionali e le prescrizioni per l'attività venatoria di cui ai Piani medesimi.

Nel prospetto dei prelievi dell'avifauna migratoria sul periodo 2002-2022, che come precisato è agli atti presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, viene mostrato l'andamento dei prelievi venatori, sia a livello regionale che scorporati per singola provincia, nel periodo intercorrente fra le stagioni venatorie 2002/2003 e 2022/23, relativamente alle seguenti specie di avifauna (in ordine alfabetico): Allodola, Alzavola, Beccaccia, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Combattente, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Moriglione, Moretta, Pavoncella, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Tortora selvatica. Si evidenzia l'anomalia rappresentata dai mesi di novembre/dicembre 2020, con la sostanziale impossibilità a esercitare l'attività venatoria a causa delle misure a contenimento del Covid-19 in zona rossa, che ha impattato in maniera significativa sugli esiti dei prelievi nel corso della stagione venatoria 2020/21, rendendoli scarsamente equiparabili agli altri all'interno della serie storica proposta. Rispetto alla lettura di tale allegato, si precisa altresì quanto segue:

- a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, non è stato effettuato alcun prelievo di Combattente;
- nella stagione 2020/21, la caccia al Moriglione è stata sospesa in anticipo rispetto alla data prefissata, in attuazione di ordinanza del TAR Lombardia. Inoltre, nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, la caccia alla specie è stata sospesa;
- nella stagione 2020/21, la caccia alla Moretta è stata sospesa, così come nelle stagioni 2021/22 e 2022/23;
- nella stagione 2020/21, la caccia alla Pavoncella è stata sospesa in anticipo rispetto alla data prefissata, in attuazione di ordinanza del TAR Lombardia. Inoltre, nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, la caccia alla specie è stata sospesa;
- nella stagione 2021/22, la caccia alla Tortora selvatica, disposta ai sensi del Piano di gestione nazionale, è stata sospesa in anticipo in attuazione di ordinanza del TAR Lombardia, mentre nella stagione 2022/23 è stata sospesa.

Dati di popolazione venatoria, delle autorizzazioni di appostamenti fissi e dei prelievi venatori da appostamento fisso

In relazione ai territori provinciali (in ordine alfabetico) di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia e Varese, per i quali si prevede di disporre le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, sono stati utilizzati i seguenti, ulteriori dati:

- popolazione venatoria: numero e trend dei cacciatori residenti in Lombardia con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2023/2024 (TAB. 2);
- prelievi di avifauna migratoria realizzati per ciascuna specie conseguiti nella forma di caccia da appostamento fisso, suddivisi per decenni, per settimana e per singola giornata, incluse le giornate integrative autorizzate, nella stagione venatoria 2022/23, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- appostamenti fissi di caccia attivi e pertanto utilizzabili, dei quali si indicano il numero delle autorizzazioni e le loro variazioni numeriche sul periodo 2016/2023, di cui alla successiva TAB. 1:

TAB. 1

AUTORIZZAZIONI APPOSTAMENTI FISSI ATTIVE IN REGIONE LOMBARDIA PERIODO 2016/2023									TREND TOTALI 2016/23
PROV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
BG	2.991 terra 5 acqua	2.985 terra 6 acqua	2.952 terra 6 acqua	2.950 terra 6 acqua	2.965 terra 7 acqua	2.979 terra 8 acqua	2.704 terra 8 acqua	2.375 terra 10 acqua	- 616 terrestri + 5 acquatici
BS	7.060 terra 60 acqua	7.111 terra 60 acqua	7.153 terra 60 acqua	7.185 terra 60 acqua	7.148 terra 60 acqua	7.186 terra 60 acqua	7.255 terra 60 acqua	6.934 terra 60 acqua	- 126 terrestri
CO	Nd	Nd	457 terra 0 acqua	435 terra 0 acqua	428 terra 0 acqua	408 terra 0 acqua	381 terra 0 acqua	357 terra 0 acqua	-100 terrestri
CR	250 terra 33 acqua	No variazioni							
LC	492 terra 7 acqua	472 terra 7 acqua	494 terra 7 acqua	488 terra 7 acqua	471 terra 7 acqua	449 terra 5 acqua	406 terra 5 acqua	317 terra 6 acqua	-175 terrestri -1 acquatici
MN	188 terra 50 acqua	190 terra 52 acqua	187 terra 55 acqua	182 terra 56 acqua	179 terra 58 acqua	143 terra 91 acqua	178 terra 55 acqua	155 terra 54 acqua	-33 terrestri + 4 acquatici
MB	53 terra 0 acqua	55 terra 0 acqua	49 terra 0 acqua	52 terra 0 acqua	53 terra 0 acqua	52 terra 0 acqua	47 terra 0 acqua	40 terra 0 acqua	-13 terrestri
PV	228 terra 107 acqua	227 terra 103 acqua	217 terra 94 acqua	223 terra 92 acqua	227 terra 90 acqua	228 terra 86 acqua	227 terra 86 acqua	224 terra 77 acqua	-4 terrestri -30 acquatici
VA	Nd terra 25 acqua	190 terra 25 acqua	197 terra 25 acqua	202 terra 25 acqua	217 terra 25 acqua	250 terra 27 acqua	174 terra 24 acqua	177 terra 21 acqua	-13 terrestri -4 acquatici

Dai dati disponibili sul numero complessivo di autorizzazioni attive, ovvero di installazioni utilizzabili, nell'arco temporale 2016/2023, emergono le seguenti tendenze:

- un decremento significativo sui territori di Bergamo (-20%), Como (-22%) e Lecco (-35%), soprattutto delle autorizzazioni di appostamento fisso per la caccia ai migratori terrestri, poi di Brescia e in parte di Pavia: in quest'ultimo territorio relativamente agli appostamenti fissi agli acquatici che sono costantemente in calo, mentre quelli autorizzati ai migratori terrestri risultano sostanzialmente stabili. Il calo è più importante per gli appostamenti fissi su terraferma delle province di Bergamo e Lecco, seguiti a ruota da quelli di Brescia e di Como: in quest'ultimo territorio, gli appostamenti sono totalmente destinati alla caccia ai migratori terrestri. Il decremento appare particolarmente vistoso a Lecco, soprattutto tra il 2022 e il 2023 e nella Bergamasca, in questo caso sull'intero arco temporale considerato in tabella. Nel caso della provincia di Mantova, si evidenziano un calo delle autorizzazioni di appostamenti fissi per la

caccia ai migratori terrestri e una sostanziale stabilità di quelle per appostamenti fissi destinati alla caccia agli acquatici

- una lieve flessione sui territori di Monza, dove sono attivi esclusivamente appostamenti fissi per la caccia ai migratori terrestri, nonché di Varese per entrambe le tipologie di appostamenti fissi
- una sostanziale stabilità sul territorio di Brescia per quanto attiene gli appostamenti fissi autorizzati per la caccia ai migratori acquatici
- un mantenimento di numeri di autorizzazioni pressoché invariato sul periodo considerato, per quanto riguarda il territorio di Cremona. In questa situazione, giova evidenziare che un'ampia maggioranza di appostamenti fissi autorizzati su terraferma, pari a 143 su di un totale di 250, riguarda la caccia al colombaccio. Si tratta di una peculiarità del territorio provinciale di Cremona, perdurante dal periodo ante-2016, ovvero da prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia dalle Province a Regione Lombardia.

Si ritiene opportuno evidenziare che in Lombardia, ai sensi della l.r. 26/93, le autorizzazioni di caccia da appostamento fisso hanno durata decennale (fatte salve revoche o rinunce in corso di validità dell'autorizzazione) e che un cacciatore con tale scelta della forma di caccia in via esclusiva, può essere intestatario di più di un'autorizzazione, quindi di più di un appostamento, sul territorio regionale.

Per dare ulteriore contezza della notevole diminuzione delle autorizzazioni per appostamenti fissi e, dunque, di installazioni attive, sopravvenuta sul lungo periodo in territorio regionale, si prendano a riferimento le autorizzazioni rilasciate dalle Province lombarde nella stagione venatoria 1989/1990. Ai sensi della legge 157/92 e della l.r. 26/93, le autorizzazioni che vennero rilasciate in tale stagione venatoria, costituiscono infatti il tetto massimo, non oltrepassabile, delle autorizzazioni attivabili. Tuttavia, come da allegato B alla l.r. 26/93, intitolato "Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90" sotto riportato, il forte calo intercorso da allora al 2023 appare con evidenza, soprattutto confrontando tali numeri con quelli riportati nella precedente tabella 1: nella stagione 89/90, a livello di tutte le province lombarde, risultavano rilasciate complessivamente **n. 20.940 autorizzazioni**; al 31.12.23, risultano attive **n. 11.090 autorizzazioni, ossia il 52,9% di quelle tutt'oggi attivabili** (non computando quelle delle province di Milano e Lodi, non interessate alle giornate integrative in ottobre-novembre e della provincia di Sondrio, che non competono a Regione Lombardia, comunque tutte di ordine di grandezza di poche decine di unità).

"ALLEGATO B (articolo 25 l.r. 26/93)

Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90

- Bergamo n. 5.601
- Brescia n. 10.485
- Como n. 1.995
- Cremona n. 283
- Mantova n. 1.183
- Milano n. 240
- Pavia n. 455
- Sondrio n. 73
- Varese n. 625

I dati numerici concernenti le province di Bergamo, Como e Milano comprendono anche gli appostamenti fissi situati nel territorio delle costituende province di Lecco e di Lodi."

Si è pertanto ben distanti dalla saturazione delle autorizzazioni di appostamenti fissi attive nella stagione

venatoria 1989/90 e, in considerazione delle evidenti tendenze di popolazione venatoria e di appostamenti fissi in attività, si ritiene che tale forbice sia destinata ad allargarsi ulteriormente.

È altrettanto chiara la tendenza alla diminuzione dei cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva B (da appostamento fisso), nel periodo compreso fra la stagione venatoria 2016/17 e la stagione venatoria 2023/24, come dettagliata nella seguente TAB. 2:

TAB. 2

Numero dei cacciatori con scelta opzione di caccia in via esclusiva B da appostamento fisso in Lombardia (escluse province di Lodi e Città metropolitana di Milano)									
PROVINCIA	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	TREND 2016/2017 - 2023/2024
LECCO	435	434	376	380	390	365	363	329	-24,37%
MONZA E BRIANZA	29	25	23	22	24	22	19	26	-10,34%
VARESE	206	194	183	168	175	168	171	139	-32,52%
COMO	270	271	263	256	243	226	216	183	-32,22%
MANTOVA	144	120	124	123	110	106	90	100	-30,56%
CREMONA	40	40	36	40	36	36	36	35	-12,50%
PAVIA	75	64	56	62	61	65	79	63	-16,00%
BERGAMO	3.420	3.155	3.144	3.085	3.001	2.913	2.793	2.731	-20,15%
BRESCIA	7.049	6.826	6.330	6.114	6.142	5.969	5.772	5.357	-24,00%
TOTALI	11.668	11.129	10.535	10.250	10.182	9.870	9.539	8.963	-23,18%

I cacciatori con scelta B residenti nella provincia di Lodi e nella Città metropolitana di Milano non sono stati presi in considerazione poiché tali territori non hanno manifestato interesse per le giornate settimanali aggiuntive di caccia da appostamento fisso e non verranno pertanto interessati da questa disposizione. Si tratta tuttavia di numeri di cacciatori estremamente bassi e quindi non significativi ai fini delle valutazioni complessive.

Preso atto di tale quadro d'insieme, il parere ISPRA non rileva criticità nella concessione delle due giornate settimanali aggiuntive di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice, che ritiene "possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova)". Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, esprime identico indirizzo favorevole "nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio", mentre per i Turdidi ritiene di "sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie" poiché l'entità dei prelievi di Turdidi in questi due territori risulterebbe particolarmente elevata.

Questa valutazione di ISPRA rispetto alla caccia da appostamento fisso ai Turdidi nelle province di Brescia e Bergamo si discosta dai pareri resi fino alla trascorsa stagione venatoria 2023/24 allorché, pur in presenza di prelievi delle stesse specie del tutto analoghi dal punto di vista quantitativo, non aveva mai sconsigliato l'incremento delle giornate di caccia da appostamento fisso, esprimendosi invece favorevolmente per una giornata aggiuntiva alla settimana in luogo di due.

Infatti, nei pareri ISPRA relativi alle stagioni venatorie a partire dalla stagione 2016/17, allorché Regione Lombardia ha cominciato a fornire analisi dei dati di prelievo scorporati per decade, settimana e singola giornata di caccia aggiuntiva effettuata, si legge testualmente:

- stagione venatoria 2016/17, parere prot. n. 54758 del 13.09.2016: per UTR Brescia "questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2016/17, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l'avifauna migratoria"; per UTR Bergamo "questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2016/17, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-

novembre per i Turdidi”;

- stagione venatoria 2017/18, parere prot. n. 43477/T-A11 del 7.09.2017: per UTR Brescia *“questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2017/18, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l’avifauna migratoria”*; per UTR Bergamo *“questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2017/18, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi”*;
- stagione venatoria 2018/19, parere prot. n. 56411/T-A11 del 24.09.2018: per UTR Brescia *“questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2018/19, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l’avifauna migratoria”*; per UTR Bergamo *“questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2018/19, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi”*;
- stagione venatoria 2019/20, parere prot. n. 53852/T-A11 del 17.09.2019: per UTR Brescia *“questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2019/20, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l’avifauna migratoria”*; per UTR Bergamo *“questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2019/20, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi”*;
- stagione venatoria 2020/21, parere prot. n. 39475 dell’1.09.2020: per UTR Brescia *“può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l’avifauna migratoria”*; per UTR Bergamo *“dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi”*;
- stagione venatoria 2021/22, parere prot. n. 18063 del 12.04.21: per le strutture AFCP di Brescia e Bergamo *“può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2021 per l’avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia...”*;
- stagione venatoria 2022/23, parere prot. n. 17828/2022 del 31.03.22: per le strutture AFCP di Brescia e Bergamo *“può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2022 per l’avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia ...”*;
- stagione venatoria 2023/24, parere prot. n. 26164/2023 del 05.05.23: per le strutture AFCP di Brescia e Bergamo *“può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2023 per l’avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia...”*.

Il cambio di orientamento di ISPRA da un anno all’altro, appare più inspiegabile ove si valuti il continuo decremento degli appostamenti fissi attivi nei territori di Brescia e Bergamo dal 2016 al 2023 descritto nella precedente tabella 1, con cali sul periodo rispettivamente di -126 e di -616 appostamenti fissi su terraferma (categoria nella quale rientrano gli appostamenti ai Turdidi, specie di avifauna non acquatica), così come le diminuzioni numeriche e percentuali dei cacciatori con opzione da appostamento fisso

verificatesi tra il 2016 e il 2023 sia a Bergamo (-20,15%) che a Brescia (-24%), descritte nella tabella 2. Overrossia, calano sia gli impianti dai quali queste specie di uccelli vengono soprattutto prelevate, che i cacciatori specializzati che attuano il prelievo venatorio di queste specie e, ciò nonostante, ISPRA sembra non tenere affatto in considerazione questi trend molto evidenti. In proposito, si rammenta, come già sottolineato, che un cacciatore con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, può essere intestatario di più di un'autorizzazione, quindi di più di un appostamento, sul territorio regionale e ciò a rigor di logica significa che tali appostamenti, per quanto autorizzati, non saranno comunque tutti in effettivo e contemporaneo funzionamento, data l'impossibilità per i titolari di essere fisicamente presenti in più di uno nella medesima giornata di caccia.

Conclusioni

A seguito di quanto argomentato, dei dati presentati e discussi e preso atto dei pareri espressi da Ispra e dal CTFVN, si ritiene pertanto possibile disporre due giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2024, per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova) e per le seguenti specie di avifauna:

Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

Per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia, si ritiene possibile disporre giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nel periodo 2 ottobre – 30 novembre 2024, come di seguito suddivise:

- una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola e Mestolone.

12. Ungulati poligastrici

ISPRA afferma: *“I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento “Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi”. Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse.”*

Il parere rinvia ai contenuti del manuale ISPRA “Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi”, pubblicato nel 2013. In realtà l'art. 40, c. 11 della l.r. 26/93, ha la propria base tecnica esattamente nei periodi di prelievo consigliati da tale manuale. Per la specie Capriolo, c'è corrispondenza delle date di apertura e di quelle di chiusura fra legge regionale e quanto indicato nel sopra citato manuale. Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone, si osserva corrispondenza della data di apertura indicata nella legge regionale con quella di cui al sopra citato manuale; per quanto attiene la data di chiusura, c'è una differenza di 15 giorni in più nel disposto della l.r. 26/93. Occorre tuttavia precisare che la legge regionale indica il periodo massimo o “arco temporale massimo” all'interno del quale ciascuna specie di Cervide e Bovide può essere cacciata in selezione, non differenziando rispetto al sesso e alla classe di età degli animali: la suddivisione e diversificazione temporale del prelievo selettivo in relazione ai sessi e alle classi di età delle singole

specie, indicati nelle tabelle accluse al parere e nel manuale citato, trovano costante attuazione nei singoli piani di prelievo approvati a livello territoriale per ciascuna specie di ungulato poligastrico, dopo preventivo parere ISPRA, risultando così del tutto conformi alle esigenze biologiche di ogni specie e al contesto ambientale, alpino o non alpino, in cui si svolge l'attività di selezione. In tal modo, le linee-guida di cui al citato manuale, sono testualmente rispettate in sede di singoli atti di approvazione dei piani di prelievo in caccia di selezione. La gestione faunistico-venatoria e il prelievo di Cervidi e Bovidi si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato "Ungulati e Galliformi alpini" alla deliberazione della quale la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale.

13. Cinghiale

ISPRA afferma: *"Considerato che l'area di presenza della Peste Suina Africana (PSA) continua ad ampliarsi all'interno del territorio regionale, così come nelle regioni confinanti di Piemonte ed Emilia-Romagna, si raccomanda a codesta Amministrazione di limitare il periodo di prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992.*

A questo riguardo, in aree di presenza della PSA o dove vi è il rischio che il virus sia arrivato ma non sia stato ancora rilevato, si raccomanda altresì di limitare tutte le forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari (caccia in braccata alla volpe e alla lepre) poiché il disturbo sulla specie cinghiale può causare un incremento, anche rilevante, della mobilità di questi animali. Tale situazione può incrementare in maniera non trascurabile il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia, in particolare nel caso in cui si feriscano dei cinghiali infetti, o se il recupero degli animali non venga effettuato adottando le misure di biosicurezza.

In merito alla caccia di selezione del cinghiale, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente nel "Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028" (art. 2, comma 2, 14 della legge 29/2022), attuato attraverso i "Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)".

Per quanto riguarda il prelievo venatorio del Cinghiale, si ritiene di limitarsi a evidenziare che il medesimo, nelle forme consentite, è già disposto negli specifici atti citati in premessa alla deliberazione di Giunta regionale di cui il presente documento è un allegato parte integrante e sostanziale. In particolare, la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, vista la circolazione attiva del virus della PSA su parte del territorio regionale, fa oggi riferimento principalmente alle ordinanze contingibili e urgenti del Commissario straordinario alla PSA n. 2 del 10.05.2024 e del Presidente della Giunta regionale n. 207 del 13.06.2024, relative sia alle zone di restrizione I, II e III che al territorio indenne dal virus, nonché al PRIU di Regione Lombardia citato da ISPRA, che investe tutto il territorio regionale, ovvero anche quello indenne non compreso nelle zone di restrizione di cui sopra, individuate ai sensi della regolamentazione unionale di settore. Relativamente alla caccia collettiva, essa si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 gennaio 2025, ossia nel rispetto dell'arco temporale massimo di tre mesi di cui all'art. 18, comma 1, lett. d). Per quanto attiene alle limitazioni della caccia con cani da seguita anche su altre specie, diverse dal Cinghiale, nelle zone di restrizione, esse sono già disposte dalle ordinanze sopra citate proprio al fine di evitare di incrementare la mobilità dei cinghiali e il rischio di diffusione del virus.

14. Fagiano di monte *Tetrao tetrix* e Coturnice *Alectoris graeca*

ISPRA afferma: *"Si richiama la necessità che il prelievo venatorio nei confronti di queste specie venga subordinato all'attuazione delle misure contenute nei rispettivi Piani di gestione approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tali*

piani; in particolare si evidenzia che il prelievo delle specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione.”

La gestione faunistico-venatoria e il prelievo dei Galliformi alpini cacciabili in Lombardia, si svolge secondo le disposizioni di cui all'allegato "Ungulati e Galliformi alpini" alla deliberazione della quale la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale. Per Fagiano di monte e Coturnice, vigono altresì le disposizioni di cui ai rispettivi Piani di gestione nazionali.

15. Valichi montani

ISPRA afferma: *“Sulla base della sentenza non definitiva n. 482 del 20.02.2024 emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo della Lombardia, codesta Amministrazione è tenuta a vietare l'attività venatoria in corrispondenza dei 42 valichi montani individuati nello “Studio tecnico scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia” redatto dall'Università degli Studi dell'Insubria e dall'ERSAF, nelle more che ISPRA realizzi un'istruttoria volta a stabilire quali valichi debbano essere protetti. In relazione a ciò, si ritiene opportuno che nell'ambito delle disposizioni integrative previste per gli ambiti provinciali vengano elencati i valichi attualmente identificati, con la specificazione che tali elenchi potranno subire modifiche al completamento del lavoro istruttorio compiuto dallo scrivente Istituto.”*

Per quanto attiene i valichi montani, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" alla deliberazione di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale, riporta un paragrafo specificamente dedicato che, in ottemperanza della sentenza non definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 482 del 20.02.2024, elenca con denominazione e localizzazione provinciale tutti i valichi montani sottoposti a tutela provvisoria entro una distanza di 1000 metri dai quali l'attività venatoria è vietata e cui i singoli allegati territoriali interessati ulteriormente rinviando. Gli stessi valichi potranno subire variazioni in seguito alla decisione definitiva del TAR, successivamente alla seduta fissata per il 23 ottobre 2024.

16. Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo e (in allegato I al parere) superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia

ISPRA afferma: *“Anche tenuto conto della procedura d'infrazione comunitaria INFR (2023)2187, si ritiene opportuno che nel testo del calendario venatorio e/o nelle disposizioni integrative valide per i diversi ambiti provinciali venga richiamato il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, introdotto dal regolamento UE 2021/57 della Commissione.*

Per quanto concerne l'uso di tali munizioni sul restante territorio regionale, si consiglia di prevederne il superamento attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA), che potrebbero prendere l'avvio a partire dalla stagione venatoria 2024/25.

Le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sul territorio della Lombardia. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 45 aquile e avvoltoi rinvenuti morti o debilitati sul territorio Lombardia e sottoposti ad analisi presso l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna nell'ambito di una ricerca promossa da ERSAF-Parco Nazionale dello Stelvio e Provincia di Sondrio, 31 (68,9 %) sono risultati contaminati. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di

queste specie, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni e come esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo. A questo riguardo sono significative le molte esperienze maturate non solo in Italia, ma anche nel contesto regionale; tra queste ultime, spicca quella del Parco Nazionale dello Stelvio che ha previsto l'utilizzo esclusivo di munizionamento privo di piombo per il controllo del cervo sia nei settori trentino e altoatesino, sia in quello gestito da codesta Regione.

Per tali motivi, si ritiene che, a partire dalla prossima stagione venatoria, vadano adottate in Lombardia misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, seguendo le indicazioni fornite dai professori e ricercatori delle università lombarde in un documento presentato al Convegno nazionale "Il peso del piombo", tenutosi a Bergamo il 2.12.2023⁴⁴. Tali indicazioni prevedono l'introduzione immediata del bando all'uso del piombo per la caccia agli ungulati all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione 2025/2026, a tutto il territorio regionale."

In relazione alle limitazioni nell'utilizzo del munizionamento in piombo, l'allegato "Disposizioni comuni" riporta un paragrafo specificamente dedicato, che rinvia a quanto previsto in merito dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione e dalla legge 157/92, norma sovraordinata alle disposizioni regionali, nella formulazione che segue:

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro."

17. Influenza aviaria

ISPRA afferma in allegato I al parere: *"I ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali, tra i*

quali la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici. Nel calendario venatorio regionale potrebbe pertanto essere opportuno richiamare tali disposizioni e dettare alcune norme di comportamento da redigersi in collaborazione con le competenti Autorità sanitarie regionali al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e, al tempo stesso, evitare la diffusione di allarmismi non motivati. Resta intesa la necessità di garantire che le prescrizioni siano costantemente aggiornate in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico dell'infezione."

Si ritiene che queste indicazioni siano di pertinenza marginale del calendario venatorio, non trattando di gestione faunistico-venatoria bensì di misure e interventi di natura sanitaria veterinaria. Pertanto, si rinvia alla strategia a contrasto della IA disposta dagli specifici atti vigenti a livello nazionale e regionale, in particolare al Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n.0020885-01/09/2022-DGSAF-MDS-P "Misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria" e al "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza aviaria" adottato con DGR n. 3333 del 06.07.2020. Per quanto attiene alle norme di comportamento, sin dal 2021/2022 è stata redatta dall'IZSLER – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna una brochure dal titolo "Influenza Aviaria – Sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica", rivolta e distribuita ai cacciatori, con particolare attenzione per i proprietari e detentori di richiami vivi di Anseriformi e Caradriformi, pubblicata sul sito di Regione Lombardia.

18. Peste Suina Africana (PSA)

ISPRA afferma in allegato I al parere: *"Considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la PSA espandersi sul territorio italiano e in particolare su quello lombardo, si raccomanda di porre in essere le seguenti azioni:*

- 1) intensificare la ricerca attiva delle carcasse, ricorrendo anche a detection dog abilitati;*
- 2) prescrivere che ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale o predazione) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Corpo forestale provinciale, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). La segnalazione va fatta anche in caso di carcasse in cattivo stato di conservazione o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi possibile una diagnosi di laboratorio;*
- 3) diffondere avvisi, in particolare nelle aree turistiche, affinché l'obbligo di segnalazione delle carcasse di cinghiali sia noto al pubblico."*

Si ritiene che queste indicazioni siano integralmente pertinenti alla strategia regionale a contrasto della PSA disposta dagli specifici atti già citati nel par. 13 relativo al Cinghiale e che pertanto non siano di pertinenza del calendario venatorio, non trattando di gestione faunistico-venatoria bensì di misure e interventi di natura sanitaria veterinaria.

19. Piani di gestione nazionali per gli Uccelli

ISPRA afferma in allegato I al parere: *"I Piani di gestione nazionali approvati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per coturnice, fagiano di monte, allodola, tortora selvatica, e moriglione prevedono azioni per la salvaguardia e l'ampliamento degli habitat delle specie target. Dal momento che tali azioni rivestono notevole importanza non solo per migliorare lo stato di conservazione delle specie, ma anche ai fini di garantirne la cacciabilità, si invita codesta Amministrazione a darne piena attuazione."*

Le azioni e misure gestionali delle specie selvatiche per le quali vigono Piani di gestione nazionali, relative alla salvaguardia e ampliamento degli habitat delle specie target, sono disposte nei provvedimenti regionali adeguati e pertinenti, tra i quali non rientrano le disposizioni per la stagione venatoria 2024/25 di cui alla deliberazione della quale la presente relazione è parte integrante e sostanziale.

20. Valutazione degli impatti della caccia sulla rete Natura 2000

ISPRA afferma in allegato I al parere: *“L’armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell’impatto che le pratiche connesse all’esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si suggerisce di considerare l’opportunità di sottoporre a valutazione d’incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l’insorgenza di problemi che, tra l’altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per il regolare svolgimento della stessa attività di caccia.”*

Le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale annuale di Regione Lombardia sono regolarmente sottoposte a procedura di valutazione d’incidenza e anche quelle per la stagione venatoria 2024/25 non fanno eccezione; pertanto, si ritiene che il suggerimento di ISPRA sia superato in quanto tale procedura è già in atto a livello regionale da più anni.

DATI DI POPOLAZIONE VENATORIA A LIVELLO REGIONALE

Si riporta a seguire una serie di dati relativi alla popolazione venatoria sul territorio regionale, indicatore estremamente utile per una valutazione più adeguata degli impatti dell’attività venatoria sulla conservazione delle specie selvatiche e commisurata alla realtà gestionale regionale.

TAB. 1A – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2021/22

STAGIONE VENATORIA 2021/22		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.544	276
BRESCIA	3.657	228
COMO	1.481	204
CREMONA	4	180
LECCO	862	77
LODI	1	110
MANTOVA	2	81
MILANO	47	1.237
MONZA	38	278
PAVIA	1	346
VARESE	77	291
TOTALE	8.714	3.308

TAB. 1B – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2022/23

STAGIONE VENATORIA 2022/23		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.459	294
BRESCIA	3.624	381
COMO	1.461	206
CREMONA	6	231
LECCO	853	70
LODI	1	109
MANTOVA	2	108
MILANO	48	1.171
MONZA	37	275
PAVIA	1	342
VARESE	123	293
TOTALE	8.615	3.480

TAB. 1C – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2023/24

STAGIONE VENATORIA 2023/24		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.622	89
BRESCIA	3.689	224
COMO	1.496	98
CREMONA	6	94
LECCO	867	60
LODI	1	64
MANTOVA	3	110
MILANO	55	1.166
MONZA	35	291
PAVIA	1	353
VARESE	125	288
TOTALE	8.900	2.837

Le tre tabelle sopra riportate, consentono di evidenziare come i cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva A (vagante in Zona Alpi) non incidono sul prelievo di alcuna specie selvatica nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata al di fuori della Zona Alpi, cioè negli ATC, in quanto si tratta di

scelte della forma di caccia in via esclusiva che si elidono a vicenda, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali. Analogamente, i cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva B (appostamento fisso), il cui trend è riportato nella TAB. 2 del par. 11 della presente relazione, non incidono nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata sia in Zona Alpi (CAC), che al di fuori di essa (ATC), in quanto trattasi di forma di caccia in via esclusiva che esclude le altre possibilità; né questi cacciatori da appostamento fisso incidono sul prelievo di fauna stanziale poiché, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93, il prelievo delle specie stanziali da appostamento fisso è vietato. Infine, i cacciatori praticanti l'attività venatoria esclusivamente fuori Regione Lombardia non esercitano alcun impatto sulla fauna selvatica stanziale e migratoria presente sul territorio regionale e coloro che esercitano l'attività esclusivamente negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), prelevano in larga maggioranza specie stanziali immesse dai concessionari di tali aziende in quanto istituti venatori privati. Pertanto, i semplici dati dei tesserini venatori rilasciati complessivamente da Regione Lombardia, piuttosto che quelli degli iscritti agli ATC e ai CAC, senza valutare le "sottocategorie" di cui alle tre tabelle precedenti, non danno completamente conto delle eterogeneità di impatti che realmente si verificano nei differenti territori a caccia programmata nonché sulle diverse specie di fauna selvatica, che siano stanziali o migratrici, legate ad habitat montani oppure planiziali, cacciate in forma vagante oppure da appostamento.

Dalle tabelle che seguono, si evince comunque come la generale tendenza della pressione venatoria sul territorio regionale a caccia programmata sia di un calo significativo, sia per la diminuzione dei praticanti residenti in Lombardia, che per la flessione degli iscritti agli Ambiti territoriali e ai Comprensori alpini di caccia, tra i quali rientrano anche cacciatori residenti fuori regione.

TAB. 2 – Tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2023

TESSERINI VENATORI RILASCIATI DA REGIONE LOMBARDIA NEL PERIODO 2011/2023													
PROVINCIA/ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BERGAMO	11.809	11.655	12.677	12.262	11.818	11.349	11.185	9.906	9.534	8.950	8.817	8.435	8.403
BRESCIA	28.263	26.815	26.043	24.735	23.481	23.194	22.618	21.885	20.579	19.470	19.313	18.646	18.374
COMO	3.545	3.495	3.624	3.519	3.367	3.104	2.977	2.986	2.900	2.733	2.782	2.679	2.707
CREMONA	4.503	3.867	4.255	4.310	4.377	4.462	3.687	3.561	3.317	2.819	2.879	2.698	2.669
LECCO	2.644	2.709	2.660	2.544	2.409	2.372	2.336	2.272	2.130	2.079	1.988	1.920	1.890
LODI	2.914	2.867	1.606	1.527	1.479	1.416	1.385	1.327	1.267	1.111	1.147	1.088	1.103
MANTOVA	4.447	4.335	4.268	4.110	3.930	3.829	3.740	3.598	3.455	3.183	3.144	2.970	2.910
MILANO	7.252	7.291	7.497	7.137	6.837	6.569	6.281	5.989	5.663	4.796	4.991	4.758	4.636
MONZA-BRIANZA	1.734	1.855	2.112	2.028	1.955	1.875	1.832	1.745	1.652	1.514	1.437	1.345	1.317
PAVIA	6.056	5.703	5.275	5.026	4.993	4.795	4.567	4.477	3.968	3.637	3.694	3.466	3.581
SONDRIO	2.078	2.029	2.024	2.010	1.884	1.969	2.004	1.939	1.890	2.147	2.116	2.023	2.014
VARESE	3.063	3.468	3.850	3.326	3.348	3.241	3.010	2.471	2.702	2.186	2.467	2.430	2.067
TOTALE	78.308	76.089	75.891	72.534	69.878	68.175	65.622	62.156	59.057	54.625	54.775	52.458	51.671
NOTA: sul periodo di 13 anni considerato, si evidenzia un calo complessivo dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, da 78.308 nel 2011 a 51.671 nel 2023, ovvero - 26.637 tesserini, corrispondenti a un calo percentuale del - 34%													

Si osserva con immediatezza una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2023, con un calo complessivo di 26.637 tesserini, pari a una flessione del 34% e una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020 (anno di maggior incidenza della pandemia da Covid-19).


TAB. 3 - Cacciatori iscritti ad ATC/CAC regionali nel periodo 2018/2024

PROVINCIA	ATC/CAC	TOTALE ISCRIZIONI						
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
BERGAMO	ATC Pianura Bergamasca	3.087	2.979	2.724	2.529	2.388	2.346	2.093
BERGAMO	CAC Valle Brembana	1.009	972	959	956	936	961	868
BERGAMO	CAC Valle Seriana	405	394	374	370	353	394	372
BERGAMO	CAC Valle Borlezza	511	510	505	454	452	457	407
BERGAMO	CAC Valle di Scalve	152	156	157	145	140	148	136
BERGAMO	CAC Prealpi Bergamasche	3.745	3.641	3.450	3.356	3.312	3.326	2.849
BRESCIA	ATC Unico	13.780	13.301	12.607	12.147	11.657	11.376	10.163
BRESCIA	CAC 1 Ponte di Legno	272	262	250	246	260	254	244
BRESCIA	CAC 2 Edolo	302	298	288	272	301	295	327
BRESCIA	CAC 3 Media Valle Camonica	503	484	468	457	471	470	409
BRESCIA	CAC 4 Bassa Valle Camonica	939	895	864	829	838	818	729
BRESCIA	CAC 5 Sebino	561	547	512	499	511	472	462
BRESCIA	CAC 6 Val Trompia	1.532	1.501	1.442	1.433	1.422	1.408	1.260
BRESCIA	CAC 7 Val Sabbia	1.666	1.562	1.544	1.547	1.564	1.547	1.492
BRESCIA	CAC 8 Alto Garda	634	618	593	575	593	560	510
COMO	ATC Canturino	477	466	427	387	362	368	333
COMO	ATC Olgiatese	486	501	528	506	493	654	461
COMO	CAC Prealpi Comasche	485	463	430	422	410	422	364
COMO	CAC Alpi Comasche	697	690	652	616	659	646	612
COMO	CAC Penisola Lariana	681	680	647	754	737	737	685
CREMONA	ATC 1	703	726	742	741	761	784	724
CREMONA	ATC 2	713	745	687	688	731	724	723
CREMONA	ATC 3	817	848	907	842	837	785	662
CREMONA	ATC 4	538	559	533	545	495	460	446
CREMONA	ATC 5	795	807	782	726	704	677	664
CREMONA	ATC 6	959	937	928	944	908	935	882
CREMONA	ATC 7	1.019	1.026	1.032	1.023	1.033	1.037	988
LECCO	ATC Meratese	1.066	1.010	969	895	876	850	794
LECCO	CAC Alpi Lecchesi	406	391	384	360	366	367	331
LECCO	CAC Prealpi Lecchesi	610	622	598	570	565	540	511
LODI	ATC Laudense Nord	1.529	1.496	1.350	1.311	1.359	1.391	1.280
LODI	ATC Laudense Sud	1.087	810	811	752	716	761	634
MANTOVA	ATC 1	697	614	642	645	687	654	723
MANTOVA	ATC 2	548	549	542	542	533	553	523
MANTOVA	ATC 3	696	690	705	714	713	707	685
MANTOVA	ATC 4	780	787	780	770	780	807	759
MANTOVA	ATC 5	1.543	1.479	1.423	1.371	1.278	1.227	1.205
MANTOVA	ATC 6	918	907	932	914	930	958	924
MILANO	ATC Pianura Milanese	4.636	4.382	4.127	3.672	3.673	3.505	3.074
MILANO	ATC San Colombano	72	77	74	85	75	70	69
MONZA	ATC Brianteo	1.221	1.135	1.076	954	846	746	672
PAVIA	ATC 1 Lomellina Ovest	1.287	1.267	1.205	1.108	1.087	1.034	915
PAVIA	ATC 2 Lomellina Est	1.964	1.902	1.817	1.727	1.633	1.699	1.407
PAVIA	ATC 3 Pavese	1.913	1.828	1.739	1.723	1.695	1.489	1.126
PAVIA	ATC 4 Oltrepò Nord	2.107	2.147	2.011	1.917	1.867	1.775	1.354
PAVIA	ATC 5 Oltrepò Sud	1.567	1.630	1.652	1.683	1.600	1.504	1.097
PAVIA	ATC 6 ZPS Risaie della Lomellin	788	772	721	620	613	536	437
VARESE	ATC 1	998	1.026	1.000	1.053	1.163	591	880
VARESE	ATC 2	1.499	1.568	1.458	1.178	1.189	1.267	1.025
VARESE	CAC Nord Verbano	151	149	80	131	172	125	88
TOTALE ISCRITTI ATC/CAC Regione Lombardia		65.551	63.806	61.128	58.704	57.744	56.217	50.378


Si osserva pertanto una costante diminuzione dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali, ossia che esercitano l'attività venatoria sul territorio a caccia programmata, da 65.551 nel 2018 a 50.378 nel 2024 (dato parziale al 1° luglio 2024, che si ritiene suscettibile di un lieve aumento). Si manifesta così un calo di 15.173 unità nel settennio 2018/2024, pari a una flessione percentuale del 23,1% sul periodo esaminato.

Per ottenere una conferma indiretta del calo della pressione venatoria sul territorio della Lombardia, è altresì utile esaminare il trend su scala regionale dei prelievi della cosiddetta "piccola selvaggina stanziale" nel periodo dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2022/23, rappresentato nelle seguenti tabelle, che illustrano le tendenze relative al prelievo della piccola avifauna stanziale Fagiano, Pernice rossa e Starna. Per quanto attiene agli analoghi dati relativi ai prelievi di Lepre comune e Volpe, si vedano le specifiche trattazioni di cui alle pagg. 12 e 13-14 della presente relazione.


SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2002/2003	22.315	43.305	7.059	17.962	7.226	7.725	12.064	40.860	0	0	2.338	13.361	174.215
	2003/2004	28.943	57.766	7.762	20.157	6.955	445	12.135	40.515	0	0	2.505	12.173	189.356
	2004/2005	29.993	54.935	7.820	16.398	7.024	7.414	11.598	36.999	0	11.573	3.529	11.611	198.894
	2005/2006	18.003	55.152	6.615	16.648	5.616	3.929	14.674	33.713	0	16.748	3.298	10.190	184.586
	2006/2007	17.656	59.925	6.739	16.421	6.160	7.540	14.393	33.290	0	15.419	3.085	10.319	190.947
	2007/2008	17.797	57.340	7.113	18.821	6.379	7.492	15.164	32.435	0	16.213	0	10.946	189.700
	2008/2009	14.566	52.569	0	19.371	5.612	719	13.527	30.965	0	15.450	4.196	8.764	165.739
	2009/2010	13.917	51.530	8.769	17.265	5.859	5.874	12.983	22.873	5.438	15.850	3.879	8.693	172.930
	2010/2011	11.946	50.156	5.536	16.542	5.475	6.386	12.594	17.902	6.143	16.670	2.810	7.926	160.086
	2011/2012	13.383	48.192	5.697	18.812	5.372	6.824	12.744	18.520	5.785	11.441	0	8.688	155.458
	2012/2013	21.363	43.496	13.089	13.179	4.875	6.241	11.357	18.585	5.733	13.359	3.138	8.086	162.501
	2013/2014	19.712	37.250	5.529	13.027	7.545	5.868	9.730	15.853	5.622	10.440	2.544	8.062	141.182
	2014/2015	18.770	35.367	4.845	13.210	6.914	5.758	9.221	16.077	5.580	11.256	2.368	6.972	136.338
	2015/2016	20.000	35.707	5.523	13.191	6.454	6.181	9.379	15.101	5.216	10.400	2.353	4.872	134.377
	2016/2017	19.962	25.672	5.291	12.742	6.151	5.932	9.605	14.578	4.525	11.671	1.965	5.646	123.740
	2017/2018	14.829	24.347	4.741	9.535	5.414	5.515	7.001	12.974	3.624	9.758	2.382	7.013	107.133
	2018/2019	16.430	31.173	4.726	12.068	4.685	5.455	9.884	12.048	3.675	8.143	1.970	6.299	116.556
	2019/2020	16.073	27.943	4.197	10.402	4.585	4.515	8.677	11.493	2.573	6.469	1.862	6.022	104.811
	2020/2021	10.416	21.835	2.984	7.996	3.433	3.458	7.282	8.210	2.579	6.438	1.251	3.231	79.113
	2021/2022	9.918	21.602	2.806	8.124	3.556	2.656	6.227	9.707	2.698	5.492	1.606	3.875	78.267
	2022/2023	11.267	20.900	3.154	7.471	3.137	3.108	6.984	8.491	2.520	6.257	1.162	3.884	78.335



SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	2002/2003	725	710	1	276	0	4	0	97	0	0	0	13	1.826
	2003/2004	1.447	687	3	277	0	3	0	149	0	0	0	26	2.592
	2004/2005	2.171	729	2	306	0	5	0	146	0	237	0	30	3.626
	2005/2006	1.650	849	2	196	0	37	0	136	0	237	0	19	3.126
	2006/2007	1.452	992	2	1.053	0	5	0	144	0	238	0	7	3.893
	2007/2008	1.510	1.352	0	455	0	134	0	318	0	238	0	22	4.029
	2008/2009	1.672	1.386	27	565	0	142	0	1.349	0	238	0	18	5.397
	2009/2010	2.059	1.415	68	740	0	372	0	1.257	386	440	0	41	6.778
	2010/2011	1.523	1.371	80	762	0	116	0	926	157	355	0	34	5.324
	2011/2012	2.095	1.366	65	988	1	108	0	1.293	436	275	0	108	6.735
	2012/2013	1.746	1.411	476	668	3	118	0	1.812	209	174	0	68	6.685
	2013/2014	585	1.066	38	460	72	109	0	1.739	249	123	0	74	4.515
	2014/2015	433	1.205	25	607	13	93	0	162	52	232	0	20	2.842
	2015/2016	361	1.118	3	594	15	89	0	133	33	220	0	15	2.581
	2016/2017	286	866	22	677	0	81	0	129	28	273	0	16	2.378
	2017/2018	391	646	22	404	32	110	16	100	52	171	0	27	1.971
	2018/2019	306	809	25	490	14	57	32	103	30	127	0	22	2.015
	2019/2020	321	874	20	425	10	62	35	98	25	113	0	78	2.061
	2020/2021	226	497	4	247	16	31	14	81	13	104	0	28	1.261
	2021/2022	223	557	7	164	15	9	6	60	16	84	0	41	1.182
	2022/2023	161	619	3	153	17	90	17	78	13	83	0	16	1.250



SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Starna (<i>Perdix perdix</i>)	2002/2003	4.555	5.392	1.348	641	674	202	4.115	2.665	0	0	124	0	19.716
	2003/2004	4.118	5.396	1.260	832	779	0	915	2.603	0	0	398	0	16.301
	2004/2005	3.870	4.564	1.386	693	743	163	849	3.111	0	247	148	559	16.333
	2005/2006	3.537	4.395	1.317	712	733	151	934	3.635	0	247	206	462	16.329
	2006/2007	3.969	4.710	1.212	633	682	183	1.010	3.801	0	260	138	573	17.171
	2007/2008	3.909	4.672	1.247	620	598	173	950	3.901	0	261	0	500	16.831
	2008/2009	3.014	4.319	1.630	543	676	70	1.003	3.974	0	270	457	877	16.833
	2009/2010	2.875	5.969	1.530	800	551	130	795	2.933	996	1.350	516	582	19.027
	2010/2011	3.897	4.506	1.431	648	562	122	866	1.759	907	1.050	348	577	16.673
	2011/2012	3.140	7.067	1.349	1.068	606	109	879	1.207	825	133	0	955	17.338
	2012/2013	3.363	6.122	1.991	807	637	245	563	1.836	784	159	271	613	17.391
	2013/2014	3.410	4.146	1.273	738	927	232	638	1.535	804	97	191	691	14.682
	2014/2015	3.302	3.782	1.030	688	725	289	664	1.435	702	167	252	644	13.680
	2015/2016	3.800	4.187	1.290	693	766	270	609	1.297	774	114	177	340	14.317
	2016/2017	3.689	2.831	1.320	674	628	224	557	1.549	558	122	191	696	13.039
	2017/2018	3.671	2.924	1.170	567	652	242	268	1.518	577	61	176	432	12.258
	2018/2019	2.743	4.157	999	551	409	145	485	1.271	378	75	54	227	11.494
	2019/2020	2.867	3.948	851	531	491	149	566	1.077	216	58	70	286	11.110
	2020/2021	2.064	2.902	827	283	507	126	410	623	220	43	85	152	8.242
	2021/2022	1.528	3.020	550	477	379	161	549	835	293	43	95	124	8.054
	2022/2023	2.187	3.260	737	641	523	279	597	1.031	219	44	25	142	9.685



Si osserva un decremento dei prelievi delle specie stanziali considerate, che appare probabilmente in diretta correlazione con il calo dei praticanti. Sembra infatti ovvio che a seguito di diminuzione del numero dei cacciatori, posta l'invarianza delle disposizioni (ad esempio, che non venga modificato il periodo di caccia o che non vengano modificati i limiti di carniere consentiti), debbano necessariamente calare anche i prelievi: ed è proprio questo il caso, in quanto i periodi massimi di attività venatoria sono disposti da norme vigenti da innumerevoli anni (e ove i periodi siano stati variati, ciò è sempre avvenuto in senso riduttivo con chiusure anticipate della stagione venatoria), tanto quanto i limiti di prelievo negli anni sono stati modificati solo in riduzione, introducendo limiti massimi stagionali di carniere pro capite derivanti dai piani di prelievo, variabili per definizione. Il calo dei cacciatori tuttavia non implicherebbe solo una riduzione dei carniere, bensì comporta con certezza la riduzione delle entrate degli ATC e dei CAC derivanti dalle quote annuali di adesione versate dai cacciatori, con la conseguenza non trascurabile di una diminuzione delle risorse finanziarie a bilancio per l'acquisto di piccola selvaggina stanziale da ripopolamento, della quale le specie oggetto di acquisti per successiva immissione in natura, in quanto comunemente allevate in cattività, sono il Fagiano, la Starna, la Pernice rossa e in parte la Lepre comune, ovvero le specie stanziali principalmente oggetto di caccia vagante con cani da ferma, da cerca o da seguita. Entrambe le equazioni "meno cacciatori = meno prelievi" e "meno immissioni = meno prelievi" appaiono quanto mai verosimili, senza dubbio non trascurabili, per le specie cacciabili di piccola fauna stanziale.

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosini R, Imperio S, Cecere JG, Andreotti A, Serra L, Spina F, Fattorini N, Costanzo A. 2023. *Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy*. *Movement Ecology*, 2023. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>
- Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringling & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257
- Andreotti A., Marcon A., Imperio S., 2022. Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. *European journal of Wildlife research* (2022) 68:46. <https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7>.
- Andreotti A., Pirrello S, Tomasini S, Merli F. 2010. *I Tordi in Italia. Biologia e conservazione delle specie del genere Turdus*. ISPRA, Rapporti. 123/162 pp
- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner. 1992. Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. *Nature* 360:668–669.
- Berthold, P. 1996. *Control of Bird Migration*. Chapman and Hall, London, UK.
- BirdLife International, 2021. *European Red List of Birds*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. *Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021*. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2023. *Report di sintesi raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili*. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. *Analisi dei Capi abbattuti in Regione Liguria durante le “Giornate Aggiuntive” Aggiornamento S.V. 2020/2021 (Marzo 2022)”*
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natali negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>
- Commissione Europea, 2008. *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE “Uccelli selvatici” (oggi 147/2009/CE)*.
- Commissione Europea, 2021. *Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU, Document Update 2020*.

- https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20acounts_2021_11_14.pdf
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Dalby, L. 2013. Waterfowl, duck distributions and a changing climate. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2003: “Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily”. 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, G. Nadalin, R. Petrucco e L. Masselli, 2008: “Fertility and leveret survival of the European hare *Lepus europaeus* in northeastern Italy”. III World Lagomorph Conference, Morelia, Michoacan de Ocampo, Messico, 10-13.11.2008 (Abstract Book). DOI: 10.13140/RG.2.2.19070.05446
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia, 2007: “Strategie riproduttive in tre specie di Lepre (*Lepus* sp. pl.) in Italia”. In: de Filippo G., L. De Riso, F. Riga, V. Trocchi e S.R. Troisi: “Conservazione di *Lepus corsicanus* De Winton, 1898 e stato delle conoscenze”. IGF Publishing.
- De Vita S. e M. Biondi, 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. *U.D.I.* XXXIX 51-57
- Fandos G., e J. L. Tellerfa, 2018. Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. *Bird Conservation International*, 28(3), 462-474. <https://doi.org/10.1017/S0959270917000120>;
- Franzetti B. e S. Toso (a cura di), 2008: Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7.11.2008).
- Fudickar AM, T. Greives , M. Abolins-Abols, J.W. Atwell, S.L. Meddle, G. Friis, C.A. Stricker e E.D. Ketterson, 2017 - Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. *Front. Ecol. Evol.* 5:85. doi: 10.3389/fevo.2017.00085
- European Environment Agency (EEA). <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>.
- Gätke, H. (1879). On the birds of Heligoland. *Proceedings of the United States National Museum*;
- Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *IBIS Ibis* (2018) doi: 10.1111/ibi.12602.
- Giunchi D., 2024. Relazione sul Progetto di telemetria satellitare su alcune specie di uccelli acquatici. Convenzione tra l'Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 14/05/2023 tra le associazioni venatorie ANLC, FIDC, ANUU, ARCI CACCIA, EPS, ACI e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa (protocollo n. 1304 del 11.03.2024). Regione Veneto & Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.
- Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersal of birds. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13(1), 1- 21. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.000245>.

- Guillemain M, Sadoul N, Simon G., 2005. European flyway permeability and abmigration in Teal *Anas crecca*, an anlysis based on ringing recoveries. *Ibis* 147:688-696.
- Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M., 2010. What is the spatial unit for a wintering teal *Anas crecca*? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. *Wildlife Biology*, 16, 215– 220.
- Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorzczuk, J.-B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamisier and J. Champagnon, 2021. Consequences of shortened hunting seasons by the Birds Directive on late winter teal *Anas crecca* abundance in France. *Open Wildlife Biology* 2021: wlb.00845 - doi: 10.2981/wlb.00845
- Hupp, J.W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N.M., Ozaki, K., Flint, P.L., Pearce, J.M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977–989.
- Karp D. and Benedikt Gehr, 2020: Bad hare day: very low survival rate in brown hare leverets. *Wildlife Biology* 2020: wlb.00645. DOI: 10.2981/wlb.00645
- IUCN, 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022. <https://www.iucnredlist.org>
- International Waterbird Census. <https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>
- Imperio S., Marcon A., Cecere J.G., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento. https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/32493dc4-d5f9-4489-a86d-f075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=modified_DESC
- ISPRA, 2010. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.
- Lameris, T.K., Müskens, G.J.D.M., Kölzsch, A., Dokter, A.M., Van der Jeugd, H.P. & Nolet, B.A. 2018: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>
- Le Rest, K., Hoodless, A.N., Heward, C., Cazenave, J.-L. & Ferrand, Y. 2019: Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>
- Lehikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A., Stervander, M., Tirri, I.-S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. *Ecologica/ Indicators*, 101, 985- 991.
- Li, X.-Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: A review of the theory. *Biologica/ Reviews*, 94(2), 721- 736. <https://doi.org/10.1111/brv.12475>
- Long P.R., Székely T., Kershaw M., O’Connell M., 2007. Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430.

- Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P., 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.
- McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia.* Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>
- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia.* Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S. & Rubolini D.. 2024. Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2024. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano.
- Moreau, R. E. (1972). *The Palearctic-African bird migration systems.* Academic Press.
- Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamic environments—from individual behaviors to population distributions. *Oikos*, 117, 654– 664
- Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M., 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.
- Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring-recovery studies: Causes of mortality of little owls *Athene noctua* and implications for population assessment. *Journal of Avian Biology*, 48(2), 266- 274. <https://doi.org/10.1111/jav.00947>
- Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E. (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 19052– 19059.
- Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson, G., & Radeloff, V. C. (2015). Opportunities for the application of advanced remotely-sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement. *Movement Ecology*, 3, 8.
- Notaro, M. et al. 2016. Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – *PLoS One* 11: e0167506.
- Paradis, E., Baillie, S. R., & Sutherland, W. J. (2002). Modeling large-scale dispersal distances. *Ecologica/ Modelling*, 151(2), 279- 292. [https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(01\)00487-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00487-2)

- Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds. *Journal of Animal Ecology*, 67(4), 518-536. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x>
- Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. *Ornis Fennica*, 94, 17.
- Pöysä H., Rintala J., Lehikoinen A., Väisänen R.A., 2013. The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. *European Journal of Wildlife Research*. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.
- Rakhimberdiev E., Verkuil Y.L., Saveliev A. A, Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P.V.,and Piersma T., 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
- Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>
- Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020.
- Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. *Suomen Riista* 50: 65-75 (2004).
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2023. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climate change effects on within-winter movements of European mallards *Anas platyrhynchos*. *Ibis*, 152, 600– 609.
- Scebba S., Soprano M., Sorrenti M., 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.
- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M., 2015. “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).
- Scebba S., Oliveri Del Castillo M., 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx-xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx
- Schummer, M. L. et al. 2010. Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – *J. Wildl. Manage.* 74: 94–101.
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022

- Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Alioravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C., MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecologica! drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. *Nature Communications*, 11(1), 2463. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16313-6>
- Sorrenti M. & V. Trocchi, 2023 - First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird's populations. In: Brambilla M., Martinoli A. (Eds.) 2023. Atti XXI Conv. It. Ornitologia. CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici. Varese, 5-9 settembre 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.30165.40160
- Spina F, Volponi S (2008) Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.
- Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K., 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas. EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>.
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>
- Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall, 2023 - Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*. Vol. 13(3). <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>
- Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes and consequences of nomadic animal movements. *Trends in Ecology & Evolution*, 34, 569– 581.
- Teitelbaum, C. S., Hepinstall-Cymerman, J., Kidd-Weaver, A., Hernandez, S. M., Altizer, S., & Hall, R. J. (2020). Urban specialization reduces habitat connectivity by a highly mobile wading bird. *Movement Ecology*, 8, 1– 13.
- Tellerfa, J. L., Fernandez-L6pez, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. *Studio sugli uccelli*, 61 (4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033>
- Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR. 2014. Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. *Methods in Ecology and Evolution*, 5 (12), 1337-1350. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258>.
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>
- Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna (*Perdix perdix*). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.
- Trolliet B., 2018. Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.
- Tuti, M.; Rodrigues, T.M.; Bonghi, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini, P.; Mazarone, V.; Sargentini, C. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based

Management of a Migratory Game Species. *Diversity* 2023, 15, 598.
<https://doi.org/10.3390/d15050598>

- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Jr., & Lovejoy, T. E. (2007). Dispersione di uccelli amazzonici in foreste continue e frammentate. *Lettere di ecologia*, 10(3), 219-229. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01004.x>[10.1080/03078698.2001.9674257](https://doi.org/10.1080/03078698.2001.9674257)
- Wetlands International, 2020. Waterbird Population Estimates. Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 31 Mar 2020
- Wetlands International., 2021. <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>
- Zenatello M., Baccetti N., Luchetta A., 2020. International Waterbird Census Report Italy • 2009-2018. Waterbirds in The Mediterranean Region. <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>